

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)

MARZOCCO ASSICURAZIONI DI MARZOCCO DOTT. PAOLO &
C S.A.S.

VERSIONE 2025

INDICE

CODICE ETICO

- 1 PREMESSA
- 2 PRINCIPI FONDAMENTALI
- 2.1 INTEGRITA' E ONESTA'
- 2.2 LEGALITA'
- 2.3 RISERVATEZZA
- 2.4 NON DISCRIMINAZIONE
- 2.5 DILIGENZA
- 2.6 CONFLITTI DI INTERESSE
- 2.7 TUTELA DELL'AMBIENTE
- 3 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I COLLABORATORI
- 4 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- 5 RAPPORTI CON CLIENTI
- 6 RAPPORTI CON CONSULENTI E FORNITORI
- 7 GESTIONE DEI RECLAMI
- 8 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
- 9 DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

DEFINIZIONI

PARTE GENERALE

Introduzione

- 1 CAPITOLO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 1.1 La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/01
- 1.2 L'autonomia della responsabilità dell'Ente
- 1.3 Le Linee Guida di ANIA
- 1.4 Il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/01
- 1.5 Il sistema sanzionatorio introdotto dal Modello Organizzativo
- 1.6 I reati presupposto del D.Lgs. 231/01
- 2 CAPITOLO 2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 2.1 Struttura organizzativa e contesto operativo
- 2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- 2.3 Formazione e struttura del MOG
- 2.4 L'Organismo di Vigilanza
- 2.5 Funzione e poteri dell'OdV

- 2.6 Flussi informativi da e verso l'OdV
- 2.7 Il sistema interno di segnalazioni
- 2.8 Sistema di deleghe e procure
- 3 CAPITOLO 3 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)
 - 3.1 Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - 3.2 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 3.3 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)
 - 3.4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)
 - 3.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - 3.6 Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 535 bis c.p.)
 - 3.7 Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)
 - 3.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - 3.9 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
 - 3.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - 3.11 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
 - 3.12 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
 - 3.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - 3.14 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
 - 3.15 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
 - 3.16 Attività sensibili
 - 3.17 Comportamenti vietati
 - 3.18 Principi specifici per le procedure
- 4 CAPITOLO 4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)
 - 4.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 4.2 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c.)
 - 4.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 - 4.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - 4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - 4.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - 4.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - 4.8 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

- 4.9 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
- 4.10 Attività sensibili
- 4.11 Comportamenti vietati
- 4.12 Principi specifici per le procedure
- 4.13 Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01)
- 4.14 Attività sensibili
- 4.15 Comportamenti vietati
- 4.16 Principi specifici per le procedure
- 5 CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ARTT. 25 OCTIES, 25 OCTIES- 1 D.LGS. 231/01)
 - 5.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 5.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - 5.3 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
 - 5.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
 - 5.5 Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)
 - 5.6 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - 5.7 Attività sensibili
 - 5.8 Comportamenti vietati
 - 5.9 Principi specifici per le procedure
- 6 CAPITOLO 6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)
 - 6.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 6.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - 6.3 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)
 - 6.4 Attività sensibili
 - 6.5 Comportamenti vietati
 - 6.6 Principi specifici per le procedure
- 7 CAPITOLO 7 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01)
 - 7.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 7.2 Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/06)
 - 7.3 Attività sensibili
 - 7.4 Principi specifici per le procedure

- 8 CAPITOLO 8 REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)
 - 8.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 8.2 Attività sensibili
 - 8.3 Principi specifici per le procedure
- 9 CAPITOLO 9 RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01)
 - 9.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 9.2 Attività sensibili e comportamenti vietati
- 10 CAPITOLO 10 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)
 - 10.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 10.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - 10.3 Attività sensibili
 - 10.4 Comportamenti vietati
 - 10.5 Principi specifici per le procedure
- 11 CAPITOLO 11 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)
 - 11.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 11.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - 11.3 Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)
 - 11.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - 11.5 Attività sensibili
 - 11.6 Comportamenti vietati
 - 11.7 Principi specifici per le procedure
- 12 CAPITOLO 12 REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)
 - 12.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
 - 12.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
 - 12.3 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
 - 12.4 Attività sensibili
 - 12.5 Comportamenti vietati
 - 12.6 Principi specifici per le procedure
- 13 CAPITOLO 13 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)
 - 13.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

- 13.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- 13.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- 13.4 Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- 13.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- 13.6 Estorsione informatica (art. 629, c. 3, c.p.)
- 13.7 Attività sensibili
- 13.8 Comportamenti vietati
- 13.9 Principi specifici per le procedure
- 14 CAPITOLO 14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES D.LGS. 231/01)
- 14.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
- 14.2 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41)
- 14.3 Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41)
- 14.4 Attività sensibili
- 14.5 Principi specifici per le procedure
- 15 CAPITOLO 15 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)
- 15.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
- 15.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 15.3 Attività sensibili
- 15.4 Comportamenti vietati e principi specifici per le procedure
- 16 CAPITOLO 16 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/01)
- 16.1 Fattispecie di reato e indici di rischio
- 16.2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D.Lgs. 74/00)
- 16.3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/00)
- 16.4 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis, del D.Lgs. 74/00)
- 16.5 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/00)
- 16.6 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- 16.7 Attività sensibili
- 16.8 Comportamenti vietati

16.9 Principi specifici per le procedure

CODICE ETICO
DI MARZOCCO ASSICURAZIONI di
MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s.

1 PREMESSA

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Esso definisce l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta che MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s., i suoi dipendenti, collaboratori, e consulenti si impegnano a rispettare e ad applicare, ciascuno nello svolgimento delle proprie attività.

MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s. promuove la diffusione, la conoscenza e la condivisione dei principi del presente Codice Etico tra tutti i destinatari affinché tali principi costituiscano il pilastro di una solida cultura d'impresa comune.

2 PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 INTEGRITA' E ONESTA'

Tutti i rapporti interni ed esterni devono essere improntati ai valori dell'onestà, della correttezza e della trasparenza. È vietato porre in essere qualsiasi forma di inganno, manipolazione o raggirio, anche se volte a procurare vantaggio alla società.

In particolare, ai destinatari è vietato offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi ed ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto non di modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia) che siano rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

2.2 LEGALITA'

MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s. agisce nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, oltre che dei principi sanciti nel presente Codice. Di conseguenza, tutti i destinatari sono tenuti a conoscere le normative applicabili e ad aggiornarsi sulle evoluzioni normative di interesse.

2.3 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni acquisite in ambito professionale, relative alla società, ai clienti, ai fornitori, ai partner commerciali, devono essere trattate con riservatezza e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Nella gestione delle informazioni è necessario:

- raccogliere il consenso al trattamento dei dati personali;

- garantire la riservatezza delle informazioni raccolte attenendosi scrupolosamente alle istruzioni interne ricevute;
- mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- proteggere le informazioni dall'accesso di terzi non autorizzati e impedirne la diffusione limitandosi a comunicare e divulgare i dati solo nell'ambito delle procedure stabilite, ovvero previa autorizzazione del Responsabile;
- non effettuare trattamenti dei dati per finalità estranee rispetto a quelle per cui le informazioni sono state raccolte.

Ciascun destinatario adotta le misure necessarie per proteggere la riservatezza delle informazioni di cui lo stesso è in possesso in ragione delle attività svolte, in conformità alle direttive impartite a livello aziendale.

Ciascun dipendente, collaboratore o agente deve utilizzare con scrupolo i beni aziendali che gli sono stati assegnati. Con specifico riferimento alle applicazioni informatiche è fondamentale assicurare il rispetto delle politiche di sicurezza aziendale e attivarsi per garantirne l'applicazione, allo scopo di assicurare l'integrità e la sicurezza dei dati e delle informazioni raccolte e trattate.

2.4 NON DISCRIMINAZIONE

MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s. nelle attività di selezione e gestione del personale, dei collaboratori, nella gestione dei fornitori e, in generale, nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni, ripudia qualsiasi forma di discriminazione relativa all'età al sesso, alla razza, agli orientamenti sessuali, alle opinioni politiche e sindacali, alla religione, alla nazionalità e cultura dei suoi interlocutori.

2.5 DILIGENZA

Tutti i destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività con la massima diligenza, professionalità e attenzione. La diligenza si traduce in:

- cura nello svolgimento dei compiti affidati, rispettando procedure, regolamenti interni e normative di settore;
- aggiornamento continuo delle competenze professionali, per garantire un servizio qualificato, efficace e conforme alle esigenze del cliente e alle evoluzioni normative;
- capacità di prevenire situazioni di rischio o errore, adottando un comportamento proattivo e responsabile;

- rispetto dei tempi e degli impegni assunti, sia verso l'organizzazione interna che verso i clienti, e i partner esterni;
- trasparenza verso il cliente, al quale devono essere fornite informazioni chiare, complete e comprensibili sui prodotti offerti, illustrandone con onestà rischi e benefici.

2.6 CONFLITTI DI INTERESSE

I destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti d'interesse con quelli dell'azienda o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse di MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s..

Ciascun destinatario che si possa trovare in una situazione di conflitto di interesse deve darne comunicazione immediata alla società astenendosi dal compiere l'attività.

2.7 TUTELA DELL'AMBIENTE

La tutela dell'ambiente rappresenta un valore fondamentale. Tutti i destinatari sono chiamati a contribuire, nell'ambito delle proprie attività e competenze, alla salvaguardia delle risorse naturali e alla riduzione dell'impatto ambientale, attraverso:

- l'uso responsabile delle risorse (energia, acqua, carta e materiali di consumo);
- la riduzione degli sprechi e l'adozione, ove possibile, di soluzioni digitali per limitare l'uso della carta;
- la corretta gestione dei rifiuti, con attenzione alla raccolta differenziata e allo smaltimento conforme alla normativa vigente;
- l'adozione di comportamenti sostenibili nei rapporti con clienti, fornitori e partner (es. preferenza per modalità di comunicazione elettronica, attenzione all'impatto ambientale delle trasferte);
- il supporto a iniziative sociali e ambientali, anche in collaborazione con enti locali, associazioni e stakeholder del territorio.

3 RAPPORTI CON I DIPENDENTI E I COLLABORATORI

I dipendenti e i collaboratori rappresentano una risorsa fondamentale per la società. Per questo motivo MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s. tutela e promuove il loro valore mettendo a disposizione degli stessi idonei

strumenti di formazione, di aggiornamento volti a garantire un percorso di crescita professionale.

Il personale da assumere è valutato in base alla corrispondenza del profilo di ogni candidato con le competenze e le attitudini personali richieste, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Tutto il personale opera sulla base di un regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata nessuna forma di lavoro irregolare.

I dipendenti e i collaboratori vengono correttamente informati dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto.

E' garantita l'integrità fisica e morale dei dipendenti e dei collaboratori ed è contrastata ogni forma di molestia, nonché ogni altro atteggiamento lesivo della dignità e della salute, fisica e mentale, della persona. L'azienda adotta ogni cura affinché sia messo a disposizione un ambiente di lavoro idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone e si impegna a promuovere e diffondere tra i destinatari la cultura della sicurezza sul lavoro.

4 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I rapporti con le Autorità e con le Pubbliche Amministrazioni devono essere improntati alla massima chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e professionali.

In presenza di attività di indagine/ispezione/verifica disposte da parte di Autorità di Vigilanza o Pubbliche Amministrazioni i destinatari devono assicurare:

- la massima collaborazione;
- un'informativa chiara e veritiera;
- la consegna di tutta la documentazione richiesta dalle Autorità e la gestione delle richieste nel rispetto dei termini.

Nei rapporti con le Autorità di Vigilanza, con le Autorità Giudiziarie e con le Pubbliche Amministrazioni i destinatari devono astenersi dall'offrire regali o altre forme di benefici e/o utilità ai loro funzionari allo scopo di sottrarsi all'indagine/ispezione o di alterarne gli esiti.

I destinatari che apprendono dell'esistenza di accertamenti/ispezioni disposte sulla società devono informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

5 RAPPORTI CON CLIENTI

La società si impegna ad offrire ai clienti servizi personalizzati e adeguati alle reali esigenze degli stessi: la qualità, la trasparenza e l'etica del rapporto con il cliente rappresentano un valore imprescindibile, da perseguire attraverso comportamenti coerenti e responsabili.

È vietata l'adozione di pratiche commerciali aggressive, ingannevoli e scorrette.

Ai clienti devono essere fornite informazioni chiare, corrette e complete sui prodotti offerti, comprensive di caratteristiche, benefici, costi, condizioni, esclusioni, franchigie e modalità di disdetta, al fine di consentire agli stessi di assumere decisioni informate e consapevoli. E' altresì necessario analizzare attentamente le esigenze del cliente e raccogliere tutte le informazioni necessarie a garantire il collocamento di prodotti adeguati e coerenti rispetto alle esigenze dallo stesso manifestate.

I dipendenti e i collaboratori garantiscono al cliente un'assistenza continuativa, anche successivamente al collocamento del prodotto.

Eventuali reclami devono essere gestiti in modo tempestivo, documentato e trasparente nel rispetto delle direttive interne e delle disposizioni regolamentari.

6 RAPPORTI CON CONSULENTI E FORNITORI

La società riconosce che il rapporto con i fornitori e i consulenti è essenziale per migliorare la qualità e l'efficienza del proprio operato.

I fornitori e i consulenti devono essere selezionati con criteri oggettivi di qualità, affidabilità, professionalità, rispetto delle normative e convenienza economica.

La società si attende dai propri fornitori e consulenti comportamenti etici in linea con i principi di questo Codice, in particolare per quanto attiene al rispetto della legge, alla correttezza nei rapporti commerciali e alla tutela dei dati personali.

7 GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami sono gestiti nel rispetto della normativa emanata dall'Autorità di Vigilanza e dei seguenti principi fondamentali:

- tracciabilità: tutti i reclami ricevuti vengono registrati in apposito archivio informatico o cartaceo;
- tempestività: ogni reclamo deve essere gestito nei termini;
- chiarezza: le risposte indirizzate al reclamante devono essere chiare, scritte con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato

- o parziale accoglimento del reclamo, la società fornisce al cliente una chiara spiegazione della propria posizione e lo informa sulla possibilità di rivolgersi all'IVASS o ad altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
- correttezza e trasparenza: nella gestione del reclamo, la condotta della società è improntata alla massima correttezza nei confronti del reclamante e alla trasparenza sulla rendicontazione dell'attività di gestione.

8 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Tutti i destinatari sono responsabili della conoscenza e del rispetto del presente Codice Etico. L'ignoranza del Codice non costituisce in alcun caso giustificazione per eventuali comportamenti scorretti o non conformi.

Chiunque venga a conoscenza di una possibile violazione del Codice Etico ha l'obbligo di segnalarla prontamente all'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali appositamente istituiti. Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede, anche se poi si rivelano infondate.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice verrà perseguito e sanzionato facendo applicazione del sistema disciplinare descritto nel Modello Organizzativo aziendale, in quanto contrario ai principi ai quali si ispira la società.

La segnalazione di violazioni aventi ad oggetto le prescrizioni contenute nel Codice Etico è tutelata ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e il segnalante e le persone ad esso equiparate non possono subire alcuna forma di discriminazione.

9 DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante apposite attività di comunicazione e di informazione, modulate in relazione al ruolo ricoperto da ciascuno.

DEFINIZIONI

Attività sensibili = attività nel compimento delle quali è possibile, in astratto, incorrere nella realizzazione di uno dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01.

ANIA = Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

c.c. = codice civile.

c.p. = codice penale.

C.C.N.L. = contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro con il personale dipendente.

Collaboratori = personale legato all'azienda da un contratto di collaborazione a tempo determinato o indeterminato (a titolo esemplificativo, i subagenti).

Compagnia = impresa di assicurazione con la quale l'azienda intrattiene rapporti commerciali.

Confisca = acquisizione coatta da parte dello Stato di beni o denari quale conseguenza della commissione di un reato.

D.Lgs. 231/01 o Decreto = D.Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modifiche e integrazioni. Il Decreto disciplina la responsabilità amministrativa dell'Ente conseguente alla commissione di un reato da parte dei soggetti inseriti nel suo organico (c.d. soggetti apicali e sottoposti).

D.Lgs. 209/05 = Codice delle Assicurazioni Private o CAP.

D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) = recepisce la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

D.Lgs. 81/08 (Decreto Sicurezza) = Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 24/23 (Decreto Whistleblowing) = decreto recante la disciplina in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni di disposizioni normative nazionali apprese nel contesto di lavoro.

Destinatari = ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero di gestione e di controllo, nonché tutto il personale dipendente; il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, ai collaboratori dei quali si avvale stabilmente l'azienda.

Dipendenti = soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda.

DVR = Documento sulla Valutazione dei Rischi connessi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori presenti in azienda, che individua le misure di prevenzione e di protezione da adottare al fine di annullare detti rischi.

IVASS = Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Linee Guida di ANIA = linee guida per il settore assicurativo elaborate dall'ANIA ex art. 6, comma terzo, D.Lgs. 231/01.

Modello o "MOG" = Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, D.Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza o "OdV" = organismo deputato a vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché a valutare e proporre eventuali aggiornamenti del Modello.

P.A. = Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Principio di legalità = attribuzione alla legge del potere di individuare i fatti costituenti reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Procedura = documento di varia natura (istruzione, regolamento, ecc.) finalizzato a definire le modalità di realizzazione di una specifica attività o processo.

Quote = misura individuata dal D.Lgs. 231/01 per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 1.000.

Reati presupposto = reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 231/01.

Segnalante = il D. Lgs. n. 24/2023 definisce il segnalante quale *"persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo"*.

Segnalazione = il D. Lgs. n. 24/2023 definisce la segnalazione quale *"comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni"*.

Soggetti in posizione apicale = persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nell'azienda, o in una sua unità organizzativa, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (ex art. 5, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 231/01).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza = persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (ex art. 5, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 231/01).

PARTE GENERALE

Introduzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, il Decreto individua i presupposti che determinano l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati, c.d. presupposto, da parte di persone che agiscono per suo conto.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge alla responsabilità penale che si configura in capo all'autore del reato.

L'Ente risponderà per la "colpa in organizzazione", che sussiste quando la realizzazione del reato è dipesa da una "mancanza" presente nell'ambiente lavorativo nel quale il singolo autore ha operato.

I reati per i quali può insorgere la responsabilità dell'Ente sono quelli tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/01, i c.d. "reati presupposto".

Il Decreto 231/01 individua appositi strumenti e presidi, quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (brevemente MOG) e l'Organismo di Vigilanza (brevemente OdV), la cui messa a terra da parte dell'Ente consente di eliminare o, quantomeno, ridurre il rischio di realizzazione dei reati e, conseguentemente, di prevenire il rischio di una condanna ai sensi del D.Lgs. 231/01.

1 CAPITOLO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/01

L'art. 5 del D.Lgs. 231/01 individua i soggetti che attraverso l'assunzione di determinate condotte illecite possono determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo all'Ente. In particolare, l'articolo distingue due categorie di soggetti:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. soggetti sottoposti).

Ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa introdotta dal D.Lgs. 231/01 è necessaria, oltre alla realizzazione di uno specifico reato, anche la sussistenza di un interesse/vantaggio per l'Ente, quale conseguenza dell'illecito. Infatti, l'Ente non è ritenuto responsabile nelle ipotesi in cui l'autore del reato agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I concetti di interesse e di vantaggio dell'Ente non vanno intesi come sinonimi. L'interesse va valutato ex ante, a monte del compimento dell'illecito, e costituisce la prefigurazione del beneficio che l'Ente potrebbe trarre dalla condotta criminosa, non essendo richiesto l'effettivo raggiungimento del beneficio. Il vantaggio richiede una verifica ex post, quindi dopo che il reato è stato portato a compimento, e si identifica nel risultato materiale del reato.

I successivi articoli 5 e 6 del Decreto definiscono i criteri di imputazione soggettiva della responsabilità in capo all'Ente distinguendo, in particolare, le seguenti ipotesi. Se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, al fine di rimanere esente da responsabilità l'Ente deve dimostrare:

- a) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire i reati della specie di quelli che si sono verificati;
- b) di avere istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV);
- c) che l'autore del reato ha commesso il fatto eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto, l'Ente è ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'Ente che prima della commissione del reato aveva già adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi non può essere condannato.

Pur in assenza di uno specifico obbligo normativo che impone l'adozione del MOG, l'azienda ha deciso di uniformarsi alle prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 231/01 nella convinzione che l'adozione del presente Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano per suo conto, affinché questi ultimi assumano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti improntati alla correttezza e alla trasparenza, tali da prevenire i rischi-reato di cui al D.Lgs. 231/01.

1.2 L'autonomia della responsabilità dell'Ente

L'art. 8 del D.Lgs. 231/01 statuisce che l'Ente è responsabile anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Pertanto, per effetto del D.Lgs. 231/01, è stata introdotta una autonoma responsabilità in capo all'Ente, che si aggiunge alla responsabilità penale del soggetto agente.

In questo senso si afferma l'autonomia processuale dell'illecito amministrativo, la cui cognizione non è preclusa da particolari esiti dell'accertamento penale.

La responsabilità dell'Ente permane anche in caso di morte del *reo* prima della condanna, di intervenuta prescrizione del reato presupposto e di remissione della querela.

Nell'ipotesi di amnistia, se l'imputato rinuncia alla sua applicazione, non si procederà comunque nei confronti dell'Ente. La ratio di tale scelta va rinvenuta nella volontà di non vincolare il destino processuale dell'Ente alle scelte individuali dell'imputato. L'Ente in ogni caso può decidere di rinunciare all'amnistia.

1.3 Le Linee Guida di ANIA

Il D.Lgs. 231/01, nel fornire le indicazioni per la costruzione dei Modelli Organizzativi, afferma che i Modelli possono essere adottati *“sulla base di codici di*

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati” (art. 6, c. 3).

L'ANIA ha elaborato specifiche linee guida per il settore assicurativo in materia di “responsabilità amministrativa degli Enti”, che non hanno carattere vincolante.

Le Linee Guida di ANIA si rivolgono alle imprese di assicurazione; tuttavia, si ritiene che possano essere assunte quale punto di riferimento anche per gli intermediari assicurativi, che operano nel medesimo mercato e soggiacciono alla vigilanza dell'IVASS.

Il presente Modello è stato elaborato sulla base delle prescrizioni dettate dalle Linee Guida di ANIA.

Le Linee Guida suggeriscono la costruzione di un Modello idoneo, in concreto, a prevenire i rischi reato 231, in considerazione della specifica realtà aziendale.

L'ANIA consiglia di procedere alla realizzazione del Modello osservando le seguenti fasi:

- individuazione dell'elenco dei reati presupposto 231;
- descrizione dell'organizzazione dell'impresa nel suo complesso;
- individuazione, nel quadro dell'attività d'impresa, degli ambiti e delle attività che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati c.d. presupposto del D.Lgs. 231/01;
- esplicitazione delle deleghe e dei poteri ai soggetti e della relativa estensione;
- evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a singole persone;
- garanzia di una chiara ed organica attribuzione di compiti ai soggetti;
- assicurare che gli assetti organizzativi vengano effettivamente attuati;
- previsione di forme di tutela delle disposizioni del Modello;
- adozione di procedure di trasparenza e controllo nella formazione delle provviste economiche;
- previsione in capo a tutti i soggetti che interagiscono all'interno dell'Ente di precisi obblighi di informazione verso l'OdV;
- istituzione di un sistema di segnalazioni delle violazioni del Modello direttamente all'OdV;
- formazione e sensibilizzazione del personale in relazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/01;

- introduzione di un sistema sanzionatorio adeguato finalizzato a punire le condotte assunte in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- garanzia di una costante attività di verifica e di aggiornamento del MOG.

1.4 Il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 descrive il sistema sanzionatorio applicabile all'Ente in conseguenza di una condanna per responsabilità amministrativa, distinguendo le seguenti tipologie di sanzioni:

- pecuniarie;
- interdittive: tra le quali, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi,
- la confisca,
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che irrogata sempre in caso di condanna, viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo della singola quota viene determinato partendo da un minimo di € 258,00 per arrivare ad un massimo di € 1.549,00.

Ai fini dell'individuazione delle quote il giudice considera i seguenti criteri: la gravità del fatto; il grado della responsabilità dell'ente; l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Per la determinazione del valore della singola quota si guarda alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto per accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'Ente e la sua posizione sul mercato.

L'art. 12 del Decreto riconosce la possibilità di ridurre la sanzione alla metà quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio minimo,

- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Sarà possibile applicare la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo fino alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;
- ha attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni sopra indicate la sanzione potrà essere ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà mai essere inferiore a € 10.329,00.

Diversamente dalla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente nei casi in cui risulta almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Attesa la particolare gravità delle sanzioni interdittive, esse non si applicano quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Con la sentenza di condanna dell'Ente è sempre disposta la confisca del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto del reato (utilità economica immediata ricavata), salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione potrà avvenire per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Ente.

1.5 Il sistema sanzionatorio introdotto dal Modello Organizzativo

L'art. 6, c. 2, lett. e), del D. Lgs. 231/01, nell'individuare il contenuto essenziale dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, richiede all'Ente di istituire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure nel medesimo indicate.

Inoltre, il MOG deve indicare anche il divieto di condotte ritorsive e/o discriminatorie nei confronti dei soggetti che segnalano le violazioni.

Il sistema disciplinare introdotto dal Modello trova applicazione nelle ipotesi di violazione o elusione delle disposizioni del MOG, indipendentemente dalla commissione o meno del reato e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato. Detto sistema disciplinare è quindi indipendente e non pregiudica qualsiasi altra conseguenza (di carattere civilistico, amministrativo o penale) che possa derivare all'autore dal fatto stesso.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso posto che la violazione delle prescrizioni ivi contenute ledono di per sé solo il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere con l'Ente, a prescindere che dalle stesse derivi la commissione di uno dei reati puniti dal Decreto.

I comportamenti sanzionabili possono consistere:

- nell'assunzione di condotte non conformi ai principi di comportamento dettati dal MOG, tali da esporre l'azienda, anche solo potenzialmente, al rischio di condanna ai sensi del Decreto;
- nell'assunzione di condotte discriminatorie o ritorsive nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione di una violazione in ambito 231 o comunque di una condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/23;
- nell'assunzione di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, a prescindere dalla effettiva realizzazione dell'illecito;
- nella comunicazione di segnalazioni che si rivelano infondate, effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante.

Di seguito si illustra il sistema disciplinare applicabile ai responsabili delle violazioni. In presenza di violazioni commesse da personale dipendente si rinvia al sistema disciplinare già individuato dalla contrattazione collettiva di riferimento:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;

- multa fino ad un massimo di 3 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione o dal servizio per un massimo di 10 giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento.

Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

L'individuazione della tipologia di sanzione da applicare nel concreto sarà effettuata considerando i seguenti criteri generali:

- gravità della violazione;
- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- potenzialità del danno derivante all'azienda;
- posizione ricoperta dal soggetto che ha commesso la violazione;
- eventuale concorso di altri soggetti nella violazione.

La violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 da parte di un collaboratore potrà determinare, in base al grado di gravità della violazione, l'adozione della sanzione della censura scritta con richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al Modello, ovvero il recesso dal rapporto di collaborazione, fatto salvo il risarcimento di ogni danno arrecato all'azienda.

L'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al presente Modello è, evidentemente, esteso anche ai soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza e di amministrazione in azienda; l'individuazione delle sanzioni applicabili ai medesimi sarà effettuata facendo riferimento alla normativa vigente, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I destinatari del Modello sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza dell'Ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e violazioni del MOG, come sopra descritte, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva. La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità attraverso la segnalazione e impedisce che il medesimo possa subire conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali di comunicazione specificamente istituiti dall'Ente, indicati al paragrafo 2.7.

1.6 I reati presupposto del D.Lgs. 231/01

I reati idonei a configurare l'insorgere della responsabilità amministrativa in capo all'Ente sono tassativamente individuati dal D.Lgs. 231/01. Di seguito, l'elenco dei reati presupposto aggiornato alla data di elaborazione del presente documento.

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)**

art. 316 bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche
art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
art. 640, c.2, n.1., c.p.	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico
art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
art. 640 ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 2 l. 898/1986	Indebita percezione di contributi, premi, indennità, restituzioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti
art. 353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

- **Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis)**

art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo a sistema informatico o telematico
art. 615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
art. 617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
art. 617 quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
art. 635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
art. 635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
art. 635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
art. 635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
art. 629 c.p.	Estorsione informatica

art. 491 bis c.p.	Documenti informatici
art. 640 quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter)

art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
art. 416 ter c.p.	Scambio elettorale politico mafioso
art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
art. 74 D.P.R. 309/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
art. 407, c. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione** (art. 25);

artt. 318 e 321 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione – pene per il corruttore
art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite
art. 314 c.p.	Peculato
art. 314 bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili
art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio
art. 317 c.p.	Concussione
art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai dover d'ufficio
art. 319 ter, c. 1, c.p.	Corruzione in atti giudiziari
artt. 319 quater e 321 c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità – pene per il corruttore
art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis)

art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
art. 454 c.p.	Alterazione di monete

art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25 bis 1)

art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali

- **Reati societari** (art. 25 ter)

art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità
art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
art. 2625 c.c.	Impedito controllo
art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
art. 2636 c.p.	Illecita influenza sull'assemblea
art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
art. 54 D. Lgs. 19/2023	Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 29

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
(art. 25 quater)

art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati
art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270 quater 1 c.p.	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270 quinquies 2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 quater 1)

art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
-------------------	---

- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies)

art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
art. 601 c.p.	Tratta di persone
art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
art. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
art. 600 bis c.p.	Prostituzione minorile
art. 600 ter c.p.	Pornografia minorile
art. 600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni

- **Abusi di mercato** (art. 25 sexies)

art. 184, D.Lgs. 58/98	Abuso di informazioni privilegiate
art. 185, D.Lgs. 58/98	Manipolazione del mercato

- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25 septies)

art. 589 c.p.	Omicidio colposo
art. 590, c. 3, c.p.	Lesioni personali colpose gravi o gravissime

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)**

art. 648 c.p.	Ricettazione
art. 648 bis c.p.	Riciclaggio
art. 648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
art. 648 ter.1 c.p.	Autoriciclaggio

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori (art. 25 octies 1)**

art. 493 ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
art. 493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
art. 640 ter c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro
art. 512 bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)**

art. 171, c.1, lett. a-bis, L. 633/41	Diffusione al pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa
art. 171 bis, L. 633/41	Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore ed importazione, detenzione, distribuzione, vendita, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o da altri Organismi di gestione .
art. 171 ter L. 633/41	Duplicazione, riproduzione abusiva, trasmissione o diffusione al pubblico di opere per l'ingegno, opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali
art. 171 septies L. 633/41	Applicazione della pena ai produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno
art. 171 octies L. 633/41	Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)**

art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
-------------------	--

- **Reati ambientali** (art. 25 undecies)

art. 452 bis c.p.	Inquinamento ambientale
art. 452 quater c.p.	Disastro ambientale
art. 452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
art. 452 octies c.p.	Circostanze aggravanti
art. 452 sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
art. 727 bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
art. 733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
art. 137 D.Lgs 152/2006	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
art. 256 D.Lgs 152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
art. 257 D.Lgs 152/2006	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
art. 258 D.Lgs 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti
art. 259 D.Lgs 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
art. 260 D.Lgs 152/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti
art. 260 bis D.Lgs 152/2006	Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate
art. 279 D.Lgs 152/2006	Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni
art. 3 L. 549/93	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
art. 9 D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi
art. 8 D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso provocato da navi

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 duodecies)

art.22, c. 12 bis, D.Lgs. 286/98	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
art.12 D.Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- **Razzismo e xenofobia** (art. 25 terdecies)

art. 3, L. 654/75	Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
-------------------	---

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 quaterdecies)

art. 1 L. 401/89	Frode in competizioni sportive
------------------	--------------------------------

art. 4 L. 401/89	Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa
------------------	--

- **Reati tributari** (art. 25 quinquiesdecies)

art. 2 D. Lgs. 74/00	Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 3 D. Lgs. 74/00	Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
art. 8 D. Lgs. 74/00	Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
art. 10 D. Lgs. 74/00	Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili
art. 11 D. Lgs. 74/00	Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
art. 4 D. Lgs. 74/00	Delitto di dichiarazione infedele
art. 5 D. Lgs. 74/00	Delitto di omessa dichiarazione
art. 10 quater D. Lgs. 74/00	Delitto di indebita compensazione

- **Contrabbando** (art. 25 sexiesdecies)

Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione	Contrabbando
---	--------------

- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25 septiesdecies)

art. 518 bis c.p.	Furto di beni culturali
art. 518 ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
art. 518 quater c.p.	Ricettazione di beni culturali
art. 518 octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
art. 518 decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali
art. 518 undecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
art. 518 duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
art. 518 quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte

- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25 octiesdecies)

art. 518 sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali
art. 518 terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Per una descrizione specifica dei reati di rilievo si rinvia alla parte speciale del presente Modello.

2 CAPITOLO 2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Struttura organizzativa e contesto operativo

La società si colloca nel settore assicurativo e opera sul mercato proponendo a persone, famiglie, imprese, e liberi professionisti soluzioni assicurative di vario genere e prodotti di investimento assicurativo.

Quanto ai prodotti assicurativi la società intermedia prodotti del ramo auto, vita e rischi diversi

La società ripete sul mercato il mandato di ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., ALLIANZ SOCIETÀ PER AZIONI, ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC, ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI, ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG, AWP P&C S.A., COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., Allied World Assurance Company (Europe) DAC, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, TUTELA LEGALE S.P.A., AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. e AIG EUROPE S.A.

L'attività di intermediazione assicurativa viene svolta attraverso una rete di collaboratori di vendita e il supporto di personale dipendente. L'impresa svolge attività di intermediazione assicurativa anche attraverso specifici accordi di collaborazione orizzontale, istituiti ai sensi della normativa di settore.

L'amministrazione è affidata ad un amministratore unico.

La centralità del cliente rappresenta la mission aziendale e viene perseguita nel rispetto delle direttive e delle circolari di Compagnia oltre che delle disposizioni normative e regolamentari di settore e dei principi sanciti nel Codice Etico aziendale.

2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione finalizzato ad evitare la realizzazione di condotte illecite da parte dei soggetti inseriti nella propria organizzazione.

Lo scopo del presente Modello è, pertanto, quello di predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei soggetti che operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per sé stessi, ma anche per la società.

Il presente documento costituisce regolamento interno aziendale finalizzato ad evitare la commissione di illeciti e pertanto è vincolante per le persone fisiche riconducibili alla medesima.

L'efficacia del Modello viene garantita attraverso il suo costante adeguamento alla struttura aziendale e alla previsione di un sistema sanzionatorio disciplinare, più sopra esplicitato, applicabile a tutte le ipotesi di violazione o elusione delle prescrizioni in esso contenute.

Il Modello, dopo essere adottato dall'organo dirigente, viene portato a conoscenza dei destinatari attraverso interventi di comunicazione e diffusione modulati in base alle responsabilità ricoperte nell'ambito dell'organizzazione e al diverso livello di coinvolgimento nelle attività a rischio.

Il Modello si basa sui seguenti principi di un adeguato sistema di controllo interno:

- il principio di tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il principio di formalizzazione delle deleghe;
- il principio della comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico.

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1), lett. b), del Decreto, il presente Modello dovrà essere aggiornato in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa aziendale, ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa che determinano lo svolgimento di nuove attività.

Tutte le successive modifiche/integrazioni del presente documento saranno oggetto di approvazione da parte dell'organo dirigente.

2.3 Formazione e struttura del MOG

Il presente documento si compone di:

- del Codice Etico;
- di una “parte generale”, nella quale vengono illustrati i principi introdotti dal D.Lgs. 231/01, viene individuato il sistema disciplinare introdotto dal Modello, descritto il catalogo dei reati presupposto e individuato il sistema interno per le segnalazioni;
- di una “parte speciale”, nella quale sono esaminate le singole fattispecie di reato presupposto di interesse per il contesto aziendale di riferimento.

La predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata preceduta dallo svolgimento della c.d. attività di analisi del rischio (risk assessment).

L'analisi del rischio è stata condotta attraverso le seguenti fasi:

- descrizione dell'oggetto di studio: analisi del contesto aziendale di riferimento attraverso la raccolta di informazioni relative all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi ai fini dell'individuazione dei rischi reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- individuazione dei potenziali pericoli, ovvero delle c.d. aree ed attività sensibili;
- stima dei potenziali rischi: per ogni pericolo individuato è stata stimata la probabilità di accadimento e la gravità degli effetti conseguenti tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive già adottate.

L'indice di rischio è stato ottenuto attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità dell'evento)} \times G \text{ (gravità dell'evento indesiderato)}$$

La probabilità dell'evento è stata determinata considerando la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare tenendo conto delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione.

La gravità è intesa come gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato e, ai fini della valutazione, sono state considerate le sanzioni individuate dal D.Lgs. 231/01.

L'indice di gravità è stato considerato:

- poco dannoso: in presenza di sanzioni che non superano le 300 quote;
- dannoso: in presenza di sanzioni oltre le 300 e fino alle 600 quote e di sanzioni interdittive non significative;
- molto dannoso in presenza di sanzioni pecuniarie che superano le 600 quote e di sanzioni interdittive significative.

Sulla base della formula sopra indicata, astrattamente, sono stati individuati i possibili indici di rischio-reato, riassunti nella seguente tabella.

PROBABILITA'	ASSENTE	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
GRAVITA'				
POCO DANNOSO	0 Irrilevante, nullo	1 Assai basso	2 Basso	3 Medio
DANNOSO	0 Irrilevante, nullo	2 Basso	3 Medio	4 Alto
MOLTO DANNOSO	0 Irrilevante, nullo	3 Medio	4 Alto	5 Molto alto

Successivamente si è proceduto all'analisi dei rischi in relazione alle singole figure di reato presupposto del D. Lgs. 231/01.

Non tutte le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01 rivestono concreta attinenza con il contesto di riferimento; nel caso di manifesta non attinenza dei reati presupposto, questi sono stati dichiarati come "non attinenti".

2.4 L'Organismo di Vigilanza

L'adozione del Modello Organizzativo non è condizione unica per la prevenzione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01. L'art. 6, c. 1, lett. b) del Decreto richiede all'Ente di affidare ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Quanto alla composizione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, OdV) il D.Lgs. 231/01 riconosce la possibilità che negli enti di piccole dimensioni i compiti possano essere affidati direttamente all'organo dirigente (cfr. art. 6, c. 4, del Decreto). Permane in ogni caso la possibilità anche per gli enti di piccole dimensioni di affidare

l'incarico di vigilanza a consulenti esterni o di costituire un OdV a composizione mista, con partecipazione di soggetti interni e di consulenti esterni.

L'organo amministrativo, tenuto conto delle dimensioni della società, del suo assetto organizzativo, e delle caratteristiche del business, istituisce un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica .

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza propria dell'organismo, l'incarico è stato affidato ad un consulente esterno.

L'OdV è dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: intesa come possesso di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- professionalità: intesa quale bagaglio di competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- continuità di azione: l'OdV deve curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento.

L'OdV definisce con specifico Regolamento le modalità operative per il proprio funzionamento.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dell'OdV:

- l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per taluno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 o, comunque, per reati incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità del membro dell'Organismo;
- l'aver riportato una condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- interdizione, inabilitazione, o grave infermità che renda il membro dell'Organismo non idoneo a svolgere i propri compiti;
- impossibilità sopravvenuta e perdita dei requisiti richiesti per la sua nomina.

Costituiscono cause di revoca dell'OdV:

- a) gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico, ivi compresa la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- b) l'insorgere di conflitti di interesse con l'impresa, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo;

- c) in generale, la revoca per giusta causa pronunciata con determinazione da parte dell'organo dirigente.

L'OdV può decidere di rinunciare all'incarico. In questo caso, al fine di garantire la continuità d'azione resterà in carica fino al formale ingresso del suo sostituto.

L'Organismo garantisce la continuità della sua azione, curando l'attuazione e il costante aggiornamento del Modello.

2.5 Funzione e poteri dell'OdV

L'OdV svolge le funzioni di vigilanza e di controllo previste dal Decreto.

All'OdV spetta il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del MOG da parte dei destinatari;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del MOG, in presenza di interventi normativi e/o di modifiche che riguardano la struttura aziendale. Ciò avviene mediante:
 - la presentazione di proposte di adeguamento del MOG;
 - la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni adottate.

L'OdV, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'effettiva attuazione del MOG, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo:

- svolge periodicamente ispezioni sull'attività posta in essere dall'azienda;
- ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti riguardanti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MOG;
- può rivolgersi, per problematiche di particolare complessità, a consulenti esterni;
- conduce indagini interne per verificare la sussistenza di eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel MOG portate alla sua attenzione attraverso specifiche segnalazioni o delle quali viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività di vigilanza;
- può individuare ulteriori attività a rischio rispetto a quelle già contemplate dal MOG, che potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili;
- monitora le iniziative per la diffusione della conoscenza e dell'apprendimento del MOG e, ove necessario, contribuisce a predisporre

la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del MOG, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Nel rispetto delle funzioni sopra indicate l'OdV, in totale autonomia, pianifica le proprie attività definendo, di volta in volta, i criteri di selezione e i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato".

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente. Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza è documentata mediante verbali; almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività e adeguatezza del Modello.

2.6 Flussi informativi da e verso l'OdV

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'OdV presuppone anche un continuo flusso di informazioni verso lo stesso organo.

L'obbligo di dare informazione all'OdV incombe principalmente sulle funzioni preposte allo svolgimento delle attività a rischio reato, e, più in generale, su tutti i destinatari del presente Modello, mediante:

- flussi informativi periodici, relativi alle attività sensibili e ai processi loro riferibili;
- segnalazioni ad evento.

L'OdV deve essere opportunamente informato da tutti i destinatari del MOG delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello, comprese le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di possibili violazioni dello stesso. La predisposizione e l'attuazione di flussi informativi idonei e tempestivi verso l'OdV dà esecuzione alla disposizione generale di cui all'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 231/01.

L'OdV, a sua volta, può chiedere all'azienda specifiche informazioni che ritiene rilevanti ai fini della vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza del MOG.

2.7 Il sistema interno di segnalazioni

I destinatari del Modello sono tenuti a segnalare con tempestività all'OdV:

- violazioni e presunte violazioni del MOG;

- la realizzazione, la presunta realizzazione o il pericolo ragionevole di realizzazione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01;
- qualsiasi condotta idonea ad esporre l'azienda alla responsabilità amministrativa.

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, della persona coinvolta, e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente trasmessa con la segnalazione.

L'impresa provvede all'applicazione di idonee sanzioni anche relativamente alle violazioni dell'obbligo della riservatezza.

E' fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione nei confronti della persona segnalante, intendendosi per tali qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto. In questo senso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati atti di ritorsione, se posti in essere in ragione della segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

Il soggetto che pone in essere condotte ritorsive nei confronti del segnalante sarà valutato disciplinarmente dall'azienda.

Il segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate ovvero che segnala circostanze che sa essere false, non gode di alcuna protezione e la sua condotta sarà valutata disciplinarmente.

In linea con le previsioni contenute nel D.Lgs. 231/01 l'azienda ha adottato i canali interni per consentire ai destinatari del Modello di effettuare le segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale, mediante richiesta di incontro all'OdV, il quale dovrà fornire riscontro entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni in forma scritta potranno essere effettuate, alternativamente:

- a) a mezzo posta raccomandata, presso la sede legale dell'azienda;
- b) a mezzo e-mail scrivendo al seguente indirizzo
marzoccoassicurazioni.odv@gmail.com

L'OdV, una volta ricevuta la segnalazione, mantiene le interlocuzioni con il segnalante.

Al fine di garantire l'efficacia nella gestione delle segnalazioni, è importante che quanto comunicato sia debitamente circostanziato consentendo:

- l'individuazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- la descrizione del fatto;
- l'individuazione delle generalità o di altri elementi che consentano di risalire alla persona che ha commesso la violazione.

L'azienda ha istituito apposita procedura interna per la gestione delle segnalazioni, come previsto dal D.Lgs. 24/23, alla quale il presente Modello fa espresso rinvio ai fini dell'individuazione delle modalità relative all'invio della segnalazione e alla gestione della stessa. Pertanto, chiunque intenda effettuare una segnalazione è invitato, preliminarmente, a consultare l'apposita procedura interna.

L'OdV relaziona l'organo dirigente in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.8 Sistema di deleghe e procure

L'azienda ha definito il sistema di deleghe e di procure in maniera da garantire la separazione dei compiti e delle funzioni, evitando eccessive concentrazioni in capo a singole persone.

Con riferimento alle deleghe:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente.

Con riferimento alle procure:

- possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate nelle procure medesime oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, comprendono l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti di spesa;
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore.

Al fine di dare concreta attuazione al D.Lgs. 231/01, il sistema di deleghe e procure definito dall'azienda è sottoposto ad un costante processo di revisione, che tiene in considerazione mutamenti che intervengono sull'organico (mediante inserimento di nuovi dipendenti/collaboratori e/o interruzione dei rapporti in essere) e nuove esigenze che si presentano a livello organizzativo.

PARTE SPECIALE

Premessa alla Parte Speciale

L'art. 6, comma 2, del Decreto individua il contenuto essenziale del Modello Organizzativo. Il documento deve:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nello specifico, si tratta di assicurare:

- una chiara e organica distribuzione di compiti tra i soggetti che operano per l'azienda;
- la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto (ad esempio richiesta di finanziamenti pubblici);
- il flusso costante delle informazioni rilevanti all'OdV.

Nella presente parte speciale saranno individuate le attività sensibili, vale a dire le attività attraverso il cui svolgimento sussiste, in astratto, il rischio di commettere uno o più reati presupposto 231; le condotte vietate; i principi specifici da seguire nello svolgimento delle singole attività.

3 CAPITOLO 3 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)

3.1 Inquadramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di un rapporto con la P.A.

Per tale ragione, nel presente capitolo la classe di reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 D.Lgs. 231/01) e la classe di reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01) saranno trattate congiuntamente.

Il concetto di Pubblica Amministrazione comprende tutta l'attività dello Stato; sono delitti contro la Pubblica Amministrazione quelli che colpiscono l'attività funzionale dello Stato di carattere legislativo, giurisdizionale o amministrativo.

Si fornisce di seguito un'elencazione ampia, ma non esaustiva, degli Enti pubblici:

- le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e locali e degli Enti pubblici non economici;
- gli Organi della Commissione Europea, la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- le imprese pubbliche e i soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica.

Taluni dei reati contro la P.A. sono reati propri, nel senso che possono essere commessi solo da specifiche categorie di soggetti: i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (ad esempio, il reato di peculato o di abuso d'ufficio).

Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, intendendosi per funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo, sono pubblici ufficiali coloro che ricoprono cariche di vertice all'interno dello Stato o di Enti territoriali e, più in generale, coloro i quali in base allo statuto e al sistema di deleghe/procure adottato ne formano la volontà o la portano all'esterno attraverso l'esercizio del potere di rappresentanza.

Conseguentemente, si rileva che vengono definite come “*funzioni pubbliche*” quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi.

Sono, invece, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p. “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Per pubblico servizio il legislatore intende quel servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, ma privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Sono incaricati di un pubblico servizio gli impiegati di un ufficio pubblico, i dipendenti di Autorità di vigilanza privi di poteri autoritativi e i dipendenti di Enti che, pur essendo privati, svolgono servizi pubblici.

3.2 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza /non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e	Malversazioni e di erogazioni pubbliche	attinente	Gestione della contabilità	poco probabile	dannoso	2 basso
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	attinente	Gestione della contabilità	poco probabile	dannoso	2 basso
	Frode nelle pubbliche forniture	attinente	Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa con la PA	assente	dannoso	0 irrilevante
	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico	attinente	Gestione della contabilità	assente	dannoso	0 irrilevante

frode nelle pubbliche forniture (art. 24)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	attinente	Gestione della contabilità	assente	dannoso	0 irrilevante
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	non attinente				
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	non attinente				
	Turbata libertà degli incanti	Non attinente	Rapporti con le P.A.	poco probabile	dannoso	2 basso
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	attinente	Rapporti con le P.A.	poco probabile	dannoso	2 basso

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza /non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25);	Corruzione per l'esercizio della funzione – pene per il corruttore	attinente	Gestione delle relazioni con gli enti pubblici	poco probabile	poco dannoso	1 assai basso
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità	non attinente				

	europee e ai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri.					
	Istigazione alla corruzione	attinente	Gestione delle relazioni con gli enti pubblici	poco probabile	poco dannoso	1 assai basso
	Traffico di influenze illecite	attinente	Rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio	poco probabile	poco dannoso	1 assai basso
	Peculato	non attinente				
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	non attinente				
	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	non attinente				
	Concussione	non attinente				
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	attinente	Gestione delle relazioni con gli enti pubblici	poco probabile	dannoso	2 basso
	Corruzione in atti giudiziari	attinente	Rapporti con uffici giudiziari	poco probabile	dannoso	2 basso
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	attinente	Rapporti con gli incaricati di un pubblico servizio	poco probabile	dannoso	2 basso

	Induzione indebita a dare o promettere utilità – pene per il corruttore	attinente	Gestione delle relazioni con gli enti pubblici	poco probabile	dannoso	2 basso
--	---	-----------	--	----------------	---------	---------

Di seguito saranno analizzate le fattispecie di reato ritenute attinenti.

3.3 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Fattispecie che punisce il soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione che avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati richiesti.

Esempio

Utilizzo delle risorse derivanti da un finanziamento pubblico ottenuto per la formazione del personale per una finalità diversa.

3.4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

La fattispecie punita dall'art. 316 ter c.p. si configura in presenza di una delle seguenti condotte:

- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- omissione di informazioni dovute,

al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa ipotesi, contrariamente a quanto visto in merito al paragrafo precedente, non ha rilevanza l'utilizzo che viene fatto delle erogazioni indebitamente ricevute; il

momento consumativo del reato coincide con l'ottenimento dei finanziamenti. Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo o di finanziamento non siano dovute in quanto mancano i presupposti per poterle ottenere e, di conseguenza, manca la giustificazione di un pubblico interesse.

La fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto all'ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640 bis c.p.

Esempio

Rilascio di copertura assicurativa o garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento di quell'erogazione pubblica.

3.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla PA beni o servizi.

Affinché si verifichi il reato in oggetto è necessaria la malafede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

La condotta del privato fornitore si caratterizza per non essere conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: in questo consiste l'elemento della frode.

Del reato in commento può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, ha assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche solo parzialmente.

Anche se l'azienda, allo stato, non intermedia servizi assicurativi a favore di enti pubblici, la nuova fattispecie di reato presupposto deve considerarsi attinente al contesto di riferimento. Ciò anche in considerazione dell'eventuale e futura sottoscrizione di contratti con enti pubblici.

Esempio

A seguito dell'aggiudicazione di una gara pubblica, erogazione all'ente pubblico di prodotti assicurativi con caratteristiche difformi rispetto a quelle richieste e definite nel bando.

3.6 Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 535 bis c.p.)

La fattispecie di turbata libertà degli incanti si verifica quando un soggetto con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Il reato di turbata libertà di scelta del contraente si colloca sempre nell'ambito delle gare pubbliche e punisce il soggetto che attraverso l'utilizzo di violenza o minaccia o mediante doni, promesse, collusioni, o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Le fattispecie di reato sopra descritte presuppongono la partecipazione ai pubblici incanti e alle licitazioni private. La fattispecie di cui all'art. 353 c.p. punisce il soggetto che turba lo svolgimento della gara, mentre la fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p. punisce il soggetto che pone in essere condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando allo scopo di influire sulle modalità di scelta del contraente da parte della P.A.

Esempio

Offerta di denaro al responsabile dell'ufficio gare di un Ente Pubblico affinché inserisca nel bando di gara la richiesta di determinati requisiti in capo ai partecipanti, di cui l'azienda è già in possesso, allo scopo di ridurre il loro numero.

3.7 Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie si verifica quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Esempio

Offerta ad un pubblico ufficiale di una somma di denaro al fine di ricevere informazioni preventive circa eventuali controlli ispettivi sull'azienda.

3.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetti la promessa per omettere o ritardare atti del suo ufficio oppure per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri, illecito in quanto contrario a norme imperative o illegittimo poiché in contrasto con uno specifico dovere dell'ufficio.

Questa fattispecie di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre dalla concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio

Il pubblico ufficiale che accetta denaro al fine di non verbalizzare irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione, violando il dovere di imparzialità.

3.9 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La norma, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 318, 319, 319 ter e 322 bis c.p., punisce il soggetto che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende la mediazione volta ad indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La norma punisce anche il soggetto che dà indebitamente o promette denaro o altra utilità.

Esempio

Promessa di denaro ad un terzo che vanta una particolare relazione con un funzionario dell'Autorità di Vigilanza per convincerlo a non avviare un procedimento nei confronti di un esponente aziendale.

3.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale fattispecie delittuosa si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), l'azienda corrompe un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o un altro funzionario) commettendo le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. Questa ipotesi di reato si realizza al fine di ottenere un vantaggio anche per l'azienda che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Esempio

Dazione di denaro ad un magistrato allo scopo di escludere dal processo una testimonianza scomoda.

3.11 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

L'art. 320 c.p. precisa che la corruzione è punita anche se rivolta alle persone incaricate di un pubblico servizio. La norma è posta a presidio del buon andamento e della trasparenza della Pubblica Amministrazione censurando oltre ai comportamenti dei pubblici ufficiali quelli degli incaricati di un pubblico servizio. Il codice penale punisce non solo l'incaricato di pubblico servizio che accetta la corruzione ma anche il soggetto corruttore, che offre denaro o altra utilità.

Esempio

L'amministratore offre del denaro ad un funzionario IVASS affinché non proceda alla verbalizzazione e contestazione di un'irregolarità riscontrata nell'ambito di un'ispezione.

3.12 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Questa fattispecie criminosa si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

Dazione di denaro ad un funzionario dell'Autorità di Vigilanza che, abusando dei suoi poteri, nell'ambito di un'ispezione ha promesso di non verbalizzare un'irregolarità a fronte del pagamento indebito richiesto.

3.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta di una forma anticipata di "corruzione" che ricorre quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, questa non si perfeziona in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta.

Esempio

Si rinvia all'esempio precedentemente indicato per il reato di corruzione per l'esercizio di una funzione.

3.14 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La norma punisce chi pone in essere artifici o raggiri, tali da arrecare un danno allo Stato, a un Ente Pubblico o all'Unione Europea, allo scopo di realizzare un ingiusto profitto.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara vengono fornite alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3.15 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La fattispecie si configura quando gli artifizi e i raggiri sono posti in essere per ottenere erogazioni pubbliche.

3.16 Attività sensibili

In relazione ai reati sopra indicati sono state individuate le seguenti attività sensibili all'interno del contesto aziendale di riferimento:

- gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza (IVASS) nell'ambito di verifiche e ispezioni, richieste di informazioni, gestione dei reclami, procedimenti disciplinari;
- gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali e con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali;
- gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in generale
- conferimento di deleghe o procure per la gestione dei rapporti con gli uffici della P.A.;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari;
- gestione dei rapporti con i dipendenti (ad esempio in sede di selezione e assunzione, di gestione della retribuzione e di eventuale corresponsione di premi);
- gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni (ad esempio, richiesta di concessioni edilizie, autorizzazioni comunali e certificati);
- acquisto di beni, servizi e consulenze (ad esempio, gestione della selezione del fornitore, della fase di definizione dell'acquisto, del controllo sull'effettività del servizio acquistato);
- gestione dei flussi monetari e finanziari (ad esempio, gestione della contabilità e dei pagamenti);
- gestione di erogazioni liberali (ad esempio, gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e donazioni);

- partecipazione a bandi di gara pubblici;
- raccolta di proposte assicurative e stipula di polizze assicurative con enti pubblici.

3.17 Comportamenti vietati

In generale, ai destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate dal Decreto (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le condotte in violazione dei principi individuati nella presente Parte Speciale.

In un'ottica di prevenzione i destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da realizzare le fattispecie di reato ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o comunque favorirne la commissione.

Nell'ambito dei suddetti divieti è in particolare fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – nei confronti di pubblici funzionari ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio;
- offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi ed ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto non di modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti delle P.A. o a loro familiari o, comunque, a persone particolarmente vicine a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio, non devono essere offerti, né direttamente né indirettamente, regali (in qualsiasi forma effettuati), doni o gratuite prestazioni che possano mirare ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- sfruttare le relazioni che terzi soggetti vantano con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio con finalità illecite;

- presentare dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati non spettanti;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinate;
- porre in essere, nell'ambito dei processi civili, penali o amministrativi, qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- discostarsi, nell'esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici, dalle condizioni espressamente pattuite;
- fornire servizi/prodotti assicurativi difformi, anche solo parzialmente, da quelli specificati nel capitolato tecnico;
- discostarsi dalle direttive di Compagnia.

3.18 Principi specifici per le procedure

Nello svolgimento delle attività sensibili di cui al presente capitolo si applicano i seguenti principi:

- la gestione di qualsiasi rapporto con la P.A. deve essere improntata al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- tutte le attività conseguenti alla partecipazione ad una gara pubblica devono essere rispettose delle condizioni contenute nel bando, nel capitolato tecnico, e nell'eventuale successivo documento di aggiudicazione. Di ogni operazione intercorsa con un ente pubblico deve essere garantita adeguata tracciabilità, in relazione alle offerte commerciali presentate, alla gestione dei successivi contratti, alla gestione contabile;
- deve essere verificata l'eventuale esistenza di conflitti di interesse, anche con riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, e di un tanto deve essere tempestivamente informato l'OdV;
- alle visite ispettive, di qualsiasi tipologia, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, i quali riferiranno all'OdV;
- le dichiarazioni e le autocertificazioni rese alla P.A. ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, nonché contributi, finanziamenti o erogazioni devono contenere elementi assolutamente veritieri;

- i verbali relativi a ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore devono essere debitamente conservati. L'OdV deve essere informato dell'esito di ogni controllo o ispezione effettuato;
- i reclami devono essere gestiti nel rispetto della specifica procedura e delle disposizioni regolamentari emanate dall'IVASS, nonché dei principi di tracciabilità, tempestività, chiarezza e correttezza sanciti dal Codice Etico; ;
- la selezione e l'assunzione del personale devono avvenire nel rispetto del criterio della trasparenza, privilegiando la professionalità. In sede di assunzione è necessario richiedere l'esibizione del certificato dei carichi pendenti o di una autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
- la scelta dei collaboratori e dei consulenti deve avvenire con procedure che consentano di verificarne l'affidabilità e l'onorabilità. Anche ai collaboratori da iscrivere al RUI IVASS deve essere richiesto, all'atto dell'avvio della collaborazione, la produzione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti e, successivamente, in costanza di rapporto, con cadenza almeno annuale, il rilascio di un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale devono essere puntualmente osservate le regole imposte dalla normativa regolamentare di settore per quanto concerne la valutazione delle esigenze assicurative del contraente, le informative da rendere al contraente, la documentazione da consegnare al contraente, la riservatezza delle informazioni acquisite, gli incassi dei pagamenti.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive di Compagnia, oltre che delle disposizioni normative vigenti e dei principi sanciti dal Codice Etico.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

4 CAPITOLO 4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)

4.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Reati societari (art. 25 ter)	False comunicazioni sociali	attinente	Gestione della contabilità e della fiscalità	poco probabile	dannoso	2 basso
	False comunicazioni sociali delle società quotate	non attinente				
	Impedito controllo	Attinente	Gestione dei documenti sociali	poco probabile	poco dannoso	1 assai basso
	Indebita restituzione dei conferimenti	attinente	Amministrazione del patrimonio sociale	assente	poco dannoso	0 irrilevante
	Formazione fittizia del capitale	Attinente	Amministrazione del patrimonio sociale	assente	poco dannoso	0 irrilevante
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	attinente	Amministrazione del patrimonio sociale	assente	poco dannoso	0 irrilevante
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	non attinente				
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	attinente	Amministrazione del patrimonio sociale	poco probabile	dannoso	2 basso
	Illecita influenza sull'Assemblea	Attinente	Rapporti con l'Assemblea	poco probabile	poco dannoso	1 assai basso
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	non attinente				
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	non attinente				

	Aggiotaggio	non attinente				
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	attinente	Rapporti con le autorità di Vigilanza	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	Corruzione tra privati	attinente	Gestione dei rapporti con i competitors	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	Istigazione alla corruzione tra privati	attinente	Gestione dei rapporti con i competitors	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 29	non attinente				

4.2 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c.)

La fattispecie si realizza attraverso l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari sulla reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero attraverso l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. costituisce reato proprio, in quanto soggetti agenti possono essere gli amministratori.

Il Decreto richiama anche l'art. 2621 bis c.c. che punisce sempre il delitto di false comunicazioni sociali, ma in una forma più lieve, quando cioè i comportamenti posti in essere sono di lieve entità, in relazione alla natura e alle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta, ovvero qualora si tratti di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Esempio

Redazione del bilancio con un attivo superiore rispetto alla situazione reale al fine di non far emergere una perdita che determinerebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

4.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Anche questo, al pari delle false comunicazioni sociali, è reato proprio potendo essere commesso solo dagli amministratori.

Esempio

L'amministratore si rifiuta di fornire a un soggetto autorizzato un documento sociale specificamente richiesto.

4.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono dunque gli amministratori e i soci conferenti.

Esempio

Attribuzione di quote sociali per un valore inferiore al valore nominale.

4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, aggredendo in tal modo il capitale sociale.

Esempio

Adozione di una delibera che prevede la restituzione di conferimenti effettuati, al di fuori dei casi di legittima riduzione.

4.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che distribuiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che distribuiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Esempio

Distribuzione di utili che costituiscono fondi non distribuibili.

4.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Esempio

Indebita riduzione del capitale sociale.

4.8 Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in Assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Esempio

L'amministratore predispone documenti alterati al fine di ottenere una delibera autorizzativa favorevole per un'operazione dalla quale ricavare un indebito profitto.

4.9 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;

- l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Esempio

Omessa comunicazione all'Autorità di Vigilanza di una segnalazione prevista, così da eludere possibili controlli da parte dell'Organismo medesimo.

4.10 Attività sensibili

Il rischio di incorrere nella commissione di uno dei reati societari sopra descritti si verifica, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:

- gestione della contabilità con particolare riferimento alla gestione, alla classificazione e al controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; raccolta dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio; predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- comunicazioni esterne: gestione di dati e notizie verso l'esterno relativi alla società (comunicazioni con i soci, con il pubblico e con l'Autorità di Vigilanza);
- influenza sull'Assemblea;
- operazioni sul capitale sociale;
- processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
- consulenze e incarichi professionali a terzi.

4.11 Comportamenti vietati

I destinatari del presente MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello specifico, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi relativi alla situazione economico-patrimoniale della società;

- omettere di comunicare dati la cui trasmissione è imposta dalla normativa in vigore;
- alterare o comunque inserire dati non veritieri nel bilancio societario;
- occultare documenti al fine di impedire lo svolgimento delle attività di controllo;
- porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti allo scopo di alterare la formazione della volontà dell'Assemblea.

4.12 Principi specifici per le procedure

Nella gestione di tutte le operazioni sociali i destinatari del Decreto sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione della contabilità e delle comunicazioni sociali al fine di fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- improntare il rapporto con i consulenti esterni dell'azienda nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

L'OdV deve essere tempestivamente informato dell'inizio di operazioni ispettive.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, oltre che delle norme statutarie e delle disposizioni normative vigenti, e dei principi sanciti dal Codice Etico.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

4.13 Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01)

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dalla L. n. 190/12, che ha modificato l'art. 2635 c.c.

L'art. 2635 c.c. è una fattispecie residuale che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il fatto può essere commesso anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La norma punisce anche il corruttore che dà o promette denaro o altra utilità alle persone anzidette.

L'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. 231/01 richiama espressamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, quindi, il corruttore che pone in essere la condotta attiva della fattispecie in esame.

Affinché sorga una responsabilità in capo all'azienda è necessario che dalla condotta derivi, da un lato, un qualche vantaggio per la medesima e, dall'altro, un nocumento nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

4.14 Attività sensibili

Il reato sopra descritto ha una bassa probabilità di accadimento nel contesto di riferimento.

Tuttavia, vanno segnalate una serie di attività che potrebbero porsi come attività strumentali o propedeutiche al reato di corruzione tra privati, in particolare:

- collocamento di prodotti assicurativi o di investimento assicurativo: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di realizzazione di condotte corruttive nei confronti di clienti in occasione della vendita di prodotti assicurativi (ad esempio corruzione del direttore acquisti di una società affinché accetti di sottoscrivere polizze ad un prezzo più elevato di quello che potrebbe altrimenti ottenere);

- acquisti di beni o servizi (ad esempio, corruzione del fornitore affinché accetti di vendere i prodotti richiesti ad un prezzo inferiore a quello di mercato);
- selezione ed assunzione del personale (ad esempio, al fine di convincere l'amministratore di una società concorrente a non incentivare la vendita di un determinato prodotto assicurativo, l'azienda promette al medesimo utilità non dovute);
- gestione omaggistica ed erogazioni liberali;
- partecipazione a gare di appalto: tale attività rileva in relazione alla partecipazione a gare d'appalto indette da privati, nelle quali è possibile immaginare la corruzione dell'amministratore di una società concorrente affinché accetti di ritirare la candidatura.

4.15 Comportamenti vietati

Al fine di evitare una condanna per il reato richiamato dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, D.Lgs. 231/01, si richiede al personale di:

- non adottare comportamenti che vengano meno agli obblighi di fedeltà verso l'azienda;
- non adottare comportamenti (che si traducono in promesse di danaro o altra utilità) che possano indurre terzi a compiere atti a vantaggio dell'azienda ma a danno della società per cui lavorano o che rappresentano.

In generale, ciò che si richiede ai destinatari del presente Modello è di perseguire gli obiettivi di sviluppo aziendale mediante comportamenti eticamente corretti e leali nei confronti di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti commerciali.

4.16 Principi specifici per le procedure

Relativamente alle attività sensibili identificate si applicano i seguenti principi:

- l'azienda prevede l'intervento di una pluralità di soggetti nel processo di collocamento di un prodotto assicurativo e la tracciabilità di ogni fase;
- l'azienda verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori ai quali si rivolge e la separazione dei ruoli nel processo di acquisto;
- l'azienda verifica l'attendibilità e l'onorabilità personale dei dipendenti e dei collaboratori prima della sottoscrizione del rapporto di lavoro e periodicamente in costanza di rapporto;

- l'azienda adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità del procedimento di partecipazione a una gara d'appalto.

5 CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ARTT. 25 OCTIES, 25 OCTIES- 1 D.LGS. 231/01)

5.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza /non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)	Ricettazione	attinente	Gestione della contabilità; gestione dei rapporti con le controparti contrattuali	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	Riciclaggio	attinente	Gestione della contabilità; gestione dei rapporti con le controparti contrattuali	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	attinente	Gestione della contabilità; gestione dei rapporti con le controparti contrattuali	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	Autoriciclaggio	attinente	Gestione fiscale; gestione contabile	poco probabile	molto dannoso	3 medio
Delitti in	Indebito utilizzo e	attinente	Gestione dei	poco probabile	molto dannoso	3 medio

materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies-1)	falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti		pagamenti			
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti i strumenti di pagamento diversi dai contanti	non attinente				
	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro	non attinente				
	Trasferimento fraudolento di valori	non attinente				

5.2 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Punisce il soggetto che fuori dei casi di concorso nel reato (art. 110 c.p.), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Vanno considerate tutte le singole tipologie di condotte incluse nel concetto di ricettazione, intendendosi:

- per acquisto: il conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo, avvenuto a seguito di un'attività negoziale, onerosa o a titolo gratuito;
- per ricezione: ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto;
- per occultamento: l'attività preordinata a nascondere il bene ricevuto e proveniente da delitto.

La condizione sufficiente a configurare la ricettazione è la consapevolezza da parte del soggetto attivo della provenienza delittuosa del bene. I beni che costituiscono oggetto delle condotte punite dall'art. 648 c.p. possono avere una provenienza delittuosa tanto immediata quanto mediata, non reputandosi, cioè, necessario che la cosa acquistata, ricevuta od occultata costituisca il diretto ed immediato provento del reato principale, ben potendo essa giungere al soggetto attivo *“anche attraverso una catena di intermediari”*.

Esempio

Acquisto di arredi, di cui è nota la provenienza da attività illecita, ad un costo nettamente inferiore rispetto al loro valore di mercato.

5.3 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La condotta si verifica quando, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche il reato di riciclaggio può configurarsi attraverso la realizzazione di diverse condotte:

- di sostituzione, ovvero di scambio del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- di trasferimento, ovvero di “pulizia” del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita attraverso attività negoziali.

Affinché si configuri il reato disciplinato dall'art. 648 bis c.p. è necessario che il soggetto agente ponga in essere un quid pluris rispetto alla condotta di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Esempio

Omettendo i controlli richiesti dalla normativa antiriciclaggio sull'obbligo di adeguata verifica della clientela vengono collocati prodotti assicurativi a soggetti coinvolti in traffici di droga, consentendo così ai contraenti di ripulire il denaro ottenuto dall'attività illecita.

5.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Punisce il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dai casi puniti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta di una norma residuale volta a punire solo coloro i quali non sono già compartecipi nel reato principale o non sono già imputabili per ricettazione o riciclaggio. A differenza della ricettazione, la fattispecie in esame prevede, al pari del riciclaggio, la specifica finalità da parte del soggetto agente di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità. Diversamente dal riciclaggio, invece, il reato di cui all'art. 648 ter c.p. richiede che la finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Esempio

L'impiegata riceve consapevolmente in pagamento denaro di provenienza illecita da parte di un cliente che ha già provveduto autonomamente alla sua sostituzione e lo investe in attività economiche o finanziarie.

5.5 Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 186/2014 ed è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (art. 25 octies).

La fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Tuttavia, non è sufficiente un arricchimento dal reato base, con conseguente reimpiego per ricadere nella fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 c.p.; devono essere messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le condotte attraverso le quali si commette il reato di autoriciclaggio sono:

- l'impiego: vale a dire la re-immissione in qualsiasi forma, in un'attività economica o finanziaria, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto;
- la sostituzione: intesa come qualsiasi mutazione del bene o dell'utilità illecita in altro bene/utilità, tesa ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del primo;
- il trasferimento: del bene o dell'utilità illecita.

In linea con quanto fino ad ora detto si ricorda la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 648 ter 1, comma quarto, c.p., che si verifica quando attraverso le condotte poste in essere il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5.6 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di trarre profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. E' punito anche il soggetto che falsifica o altera detti strumenti di pagamento, ovvero che possiede, cede, acquisisce tali strumenti, o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Esempio

Registrazione non conforme nel giornale di cassa di un'operazione finalizzata ad alterare la provenienza di un pagamento da una carta di credito di titolarità di un soggetto terzo, diverso dal contraente.

5.7 Attività sensibili

Le fattispecie di reato disciplinate nel seguente capitolo sono suscettibili di rilevare nello svolgimento delle seguenti attività:

- gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni/servizi;
- accensione di rapporti continuativi (ad esempio stipula di polizze vita) ed esecuzione di operazioni disposte dalla clientela (ad esempio versamento dei premi);
- gestione degli incassi e dei pagamenti.

5.8 Comportamenti vietati

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 octies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene non siano così gravi da costituire una delle fattispecie di reato anzidette, possono potenzialmente diventarlo.

Nello svolgimento delle attività sensibili, l'azienda:

- verifica di non acquistare beni provenienti da attività delittuosa;
- non conclude contratti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- evita di acquisire quei clienti che intendono avvalersi dell'azienda per ripulire denaro "sporco";
- non accetta pagamenti eseguiti con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante che non sono direttamente riconducibili al soggetto ordinante.

5.9 Principi specifici per le procedure

Con riferimento all'accensione di rapporti continuativi si osservano le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) che introduce, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica della clientela e l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Attraverso le informazioni raccolte l'azienda classifica la clientela creando categorie distinte in relazione alla percentuale di rischio di commissione di uno dei delitti in questione. All'interno dell'organizzazione aziendale è istituito un presidio al quale è affidato il compito di monitorare costantemente il profilo di rischio assegnato a ciascun cliente.

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 231/07 non si accettano denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc.) per un importo superiore ai limiti normativamente imposti.

Ulteriormente, l'Azienda:

- valuta l'attendibilità di fornitori e clienti con modalità che consentano di appurarne la correttezza professionale, attingendo, nella scelta dei fornitori, all'elenco dei fornitori abituali;
- aggiorna costantemente i riferimenti bancari per i pagamenti e verifica la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- valuta la provenienza dei beni e servizi e nell'attività di acquisto non sceglie esclusivamente sulla base del prezzo del prodotto/servizio;
- aggiorna periodicamente l'anagrafica dei clienti ed osserva le disposizioni in materia di antiriciclaggio nell'ambito della stipula delle polizze vita;
- rispetta le prescrizioni contenute nel Regolamento IVASS n. 40/18 e nel D.Lgs. 209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private, art. 117).¹

I premi pagati dagli assicurati vengono versati in conti correnti separati, intestati all'Impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento è effettuato con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. I premi e le somme incassate in conseguenza dello

¹ L'art. 63 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e l'art. 117 del D.Lgs. 209/05 prevedono che i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa non vengono versati, neanche temporaneamente, in conti correnti diversi da quello separato.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive di Compagnia, oltre che delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e dei principi sanciti dal Codice Etico.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

6 CAPITOLO 6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)

6.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

L'articolo 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, rendendo "sensibili" i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) avvenuti in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 costituisce il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori e, in generale, di tutti coloro che si trovano in una situazione analoga ai medesimi e che sono presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa (ad esempio stagisti).

La responsabilità dell'azienda non consegue ad una colpa "generica" (vale a dire per imprudenza, imperizia, negligenza), bensì ad una colpa "specificata": l'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro all'art. 30, comma 1, prevede:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento dell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- l'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- l'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (il MOG di cui al D.Lgs. 231/01) che venga efficacemente attuato al fine di assicurare il corretto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)	Omicidio colposo	attinente	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	poco probabile	molto dannoso	3 medio
	Lesioni personali colpose	attinente	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	poco probabile	molto dannoso	3 medio

6.2 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si configura quando a causa della mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si verifica la morte di un lavoratore, ovvero quando ciò accade per la mancata adozione di tali accorgimenti e misure.

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che dette misure siano effettivamente osservate in azienda.

6.3 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagiona ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;

- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

6.4 Attività sensibili

Il contesto aziendale di riferimento deve considerarsi, in ragione della natura dell'attività esercitata, poco esposto ai rischi riguardanti sicurezza sul lavoro.

Posta questa premessa, è possibile individuare le seguenti attività sensibili:

- valutazione dei rischi;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori a terzi all'interno dei locali;
- gestione delle emergenze;
- formazione/informazione del personale.

6.5 Comportamenti vietati

I destinatari del MOG devono astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato individuate dall'art. 25 septies del Decreto, ovvero dal porre in essere comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte sub 6.2 e sub 6.3.

6.6 Principi specifici per le procedure

In ragione della specifica attività svolta l'azienda è esposta ad un livello basso di rischio relativo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò nonostante, i reati sopra richiamati, astrattamente, potrebbero verificarsi in tutti i casi in cui l'azienda violi gli obblighi e le prescrizioni in materia. Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'elemento cardine per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, l'operazione di individuazione e di classificazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza, completezza, e con garanzia di continuità. Tutto il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato in materia in maniera tale da conoscere i principi che governano la normativa di riferimento (D.Lgs.

81/2008), i principali obblighi normativi e le conseguenti condotte da assumere. L'azienda, come previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

7 CAPITOLO 7 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01)

7.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Il D.Lgs. 121/11² ha esteso la responsabilità amministrativa delle società e degli Enti ad una serie di reati ambientali.

Successivamente, la L. n. 68/15, entrata in vigore il 29.05.2015, ha inserito nel Libro II del codice penale il titolo VI bis – “Delitti contro l’ambiente” – modificando e integrando l’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, con la previsione di ulteriori reati ambientali che, se posti in essere, determinano una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Reati ambientali (art. 25 undecies)	Inquinamento ambientale	non attinente				
	Disastro ambientale	non attinente				
	Delitti colposi contro l’ambiente	non attinente				
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	non attinente				
	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	non attinente				
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	non attinente				
	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	non attinente				
	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	attinente	Gestione dei rifiuti	poco probabile	poco dannoso	1 assai basso

² “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

			tossici (toner e cartuc ce esaust e)			
	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	non attinente				
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti	non attinente				
	Traffico illecito di rifiuti	non attinente				
	Associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti	non attinente				
	Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate	non attinente				
	Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni	non attinente				
	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	non attinente				
	Inquinamento colposo provocato da navi	non attinente				
	Inquinamento doloso provocato da navi	non attinente				

La classe dei reati ambientali richiamata dal Decreto 231 può considerarsi non attinente al contesto aziendale di riferimento. L'unica fattispecie ritenuta attinente è

la fattispecie di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti) limitatamente alla gestione dei rifiuti tossici prodotti in azienda.

7.2 Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/06)

La norma punisce una pluralità di condotte, in particolare:

- le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- l'attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- le attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

7.3 Attività sensibili

Con riferimento alla gestione non autorizzata di rifiuti è considerata attività sensibile la gestione dei rifiuti speciali (ad esempio, le cartucce esauste) e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, c.d. Raee (ad esempio, computer, stampanti, monitor, tastiere, ...).

7.4 Principi specifici per le procedure

Allo scopo di prevenire la commissione di reati ambientali l'azienda promuove tra tutti i componenti un senso di responsabilità verso l'ambiente, la riduzione della produzione dei rifiuti e il rispetto della normativa vigente.

Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati, gestiti, stoccati, trasportati e smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e delle altre norme vigenti, avvalendosi esclusivamente di soggetti autorizzati.

La società garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni rilevanti sotto il profilo ambientale, garantendo la loro registrazione e la conservazione dei registri obbligatori.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali viene affidato ad operatori autorizzati.

E' fatto espresso divieto di affidare incarichi per servizi di smaltimento o pulizia a soggetti privi dei requisiti tecnico-ambientali. E' altresì vietato smaltire apparecchiature elettroniche obsolete (computer, stampanti, tastiere, monitor, modem,...) con modalità non tracciabili o mediante consegna a soggetti non autorizzati.

8 CAPITOLO 8 REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/01)

8.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Il D.Lgs. 109/12³ ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies, che individua la responsabilità dell'Ente per il delitto punito dall'art. 22 D.Lgs. 286/1998.

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	attinente	Selezione ed assunzioni e del personale e dei collaboratori	assente	poco dannoso	0 irrilevante
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	attinente	Selezione ed assunzioni e del personale e dei collaboratori	assente	dannoso	0 irrilevante

L'art. 22, ai commi 12 e 12 bis, prevede che *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.”*

Il rischio che si configuri il reato sopra descritto è trascurabile.

³ Il decreto in esame dà attuazione alla direttiva europea 18 giugno 2009 n. 2009/52/CE, recante norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio dello Stato membro.

Tuttavia, in un'ottica preventiva, si individuano le attività sensibili e i principi da seguire nello svolgimento delle medesime.

8.2 Attività sensibili

Le attività sensibili nelle quali vi è la possibilità di incorrere nella commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, consistono principalmente:

- nella selezione ed assunzione del personale dipendente;
- nella selezione dei collaboratori.

8.3 Principi specifici per le procedure

L'azienda non procede all'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare non instaura, o mantiene, rapporti di collaborazione con cittadini stranieri rientranti nella casistica individuata; l'Azienda non conferisce incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgono.

Così facendo l'azienda dimostra di aderire ai principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

In caso di assunzione di persone straniere residenti in Paesi terzi, l'azienda si rivolge alle Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire il regolare ingresso in Italia dello straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione regolare.

Per i cittadini stranieri già presenti in Italia, prima di procedere all'assunzione o all'instaurazione del rapporto di collaborazione, si procede alla verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno.

9 CAPITOLO 9 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01)

9.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

L'art. 25 terdecies è stato inserito nel D.Lgs. 231/01 a seguito dell'entrata in vigore della L. 20 novembre 2017, n. 167 (recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017").

L'art. 25 terdecies richiama i delitti puniti dall'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero la condotta dei partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Va tuttavia rilevato che il D.Lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha abrogato l'art. 3, comma 3 bis, della l. 654/75, senza intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/01.

Per effetto di un tanto si potrebbe supporre un'abrogazione tacita del reato presupposto di cui all'art. 25 terdecies; tuttavia, va rilevata la contestuale introduzione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa all'art. 604 bis del codice penale. Pertanto, al fine di armonizzare i contenuti delle normative analizzate sarebbe necessario un intervento sul D.Lgs. 231/01. In ogni caso si rappresenta che le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 terdecies sono considerate non attinenti al contesto di riferimento.

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)	Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,	non attinente				

	etnici, nazionali o religiosi					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

9.2 Attività sensibili e comportamenti vietati

Astrattamente, possono considerarsi attività sensibili:

- la gestione dei rapporti con gli interlocutori aziendali (clienti, fornitori);
- l'utilizzo dei locali aziendali;
- l'erogazione di contributi da parte dell'azienda.

I destinatari del presente Modello non devono in alcun modo prendere parte ad associazioni o comunque a gruppi che sono stati istituiti con lo scopo di fare propaganda, incitamento o istigazione fondato, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La condotta anzidetta è vietata nel corso di qualsiasi rapporto con i terzi, a prescindere dalla modalità di svolgimento dell'incontro (di persona, telefonico, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici).

L'azienda non mette a disposizione i locali nei quali si svolge l'attività di intermediazione a soggetti che, anche solo astrattamente, sono sospettati di essere membri di gruppi o associazioni che hanno quale finalità la realizzazione di uno dei delitti di razzismo e xenofobia.

Infine, l'azienda non eroga contributi a favore di organizzazioni che hanno quale finalità la propaganda, l'incitamento o l'istigazione fondati, in tutto o in parte, su ragioni discriminatorie.

Ogni contributo erogato a favore di terzi deve essere debitamente documentato ed effettuato attraverso canali che ne assicurino la tracciabilità.

Prima di deliberare sull'erogazione del contributo l'organo dirigente effettua adeguate ricerche sul destinatario del contributo.

10 **CAPITOLO 10 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/01)**

10.1 **Fattispecie di reato e indici di rischio**

Class e di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Proba bilità di accad iment o	Gravit à del reato	Indice di rischi o
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Associazione per delinquere	attinente	Gestione della contabilità; selezione delle controparti contrattuali e del personale	poco probabile	danno so	2 basso
	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/98	non attinente				
	Associazione di tipo mafioso	non attinente				
	Scambio elettorale politico mafioso	non attinente				
	Sequestro di persona a scopo di estorsione	non attinente				
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	non attinente				
	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra	non attinente				

	o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo					
--	---	--	--	--	--	--

10.2 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

L'azienda sarà responsabile anche nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146/06.

Si configura la fattispecie di associazione per delinquere a livello "transnazionale" quando è coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato:

- a) è commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- c) ovvero è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

10.3 Attività sensibili

Come sopra premesso, il rischio di condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per uno dei delitti di criminalità organizzata è trascurabile. Ciò nonostante, considerando il reato di cui al sub 10.2, è opportuno il rispetto dei principi comportamentali che vengono descritti a seguire nello svolgimento delle attività di:

- selezione del personale;
- selezione dei rapporti di collaborazione;
- selezione delle controparti contrattuali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

10.4 Comportamenti vietati

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra esaminata, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

10.5 Principi specifici per le procedure

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate l'azienda rispetta i seguenti principi:

- non assume personale senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti, ovvero del rilascio, da parte del dipendente, di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
- non istaura rapporti di collaborazione senza aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità attraverso la produzione del certificato dei carichi pendenti, ovvero del rilascio, da parte del collaboratore, di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00. Successivamente, con cadenza almeno annuale, l'azienda chiede al collaboratore il rilascio dell'autocertificazione;
- non intrattiene rapporti commerciali con soggetti terzi senza avere verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e osservato i criteri di selezione imposti dalla legge, in particolare, la normativa cui al D.Lgs. 231/07;
- assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali e l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive di Compagnia, oltre che delle disposizioni normative vigenti.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

11 CAPITOLO 11 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1. D.LGS. 231/01)

11.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);	Turbata libertà dell'industria o del commercio	attinente	Gestione dei rapporti con i competitors	poco probabile	dannoso	2 basso
	Frode nell'esercizio del commercio	attinente	Commercializzazione di prodotti assicurativi	poco probabile	dannoso	2 basso
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	non attinente				
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	non attinente				
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	non attinente				
	Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	non attinente				
	Illecita concorrenza con	attinente	Gestione dei rapporti con i concorrenti e con i clienti	poco probabile	molto dannoso	3 medio

	minaccia o violenza					
	Frodi contro le industrie nazionali	non attinent e				

11.2 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

L'art. 513 c.p. punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, vale a dire di un'attività produttiva e della rivendita dei beni a scopo di lucro.

La condotta può essere compiuta, alternativamente, mediante l'uso di violenza sulle cose, che implica il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa, ovvero mediante mezzi fraudolenti, vale a dire tutti i mezzi che sono idonei a trarre in inganno la vittima.

Nella prassi, generalmente, la condotta si realizza mediante il compimento di uno degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.

11.3 Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Non vengono puniti gli atti di concorrenza, che di per sé sono leciti, ma gli atti di concorrenza commessi con violenza sulla persona o sulle cose, ovvero con minaccia, prospettando al soggetto un male ingiusto e futuro.

11.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma di cui sopra punisce il soggetto che nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

11.5 Attività sensibili

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- gestione delle comunicazioni esterne, in considerazione dei profili di rischio connessi alla creazione, mediante artifici, di turbative all'esercizio dell'attività di altri;
- partecipazioni a gare, in considerazione dei profili di rischio connessi alla possibilità che vengano posti in essere comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi nei confronti di un concorrente;
- commercializzazione di prodotti assicurativi e/o di investimento assicurativo, in considerazione dei profili di rischio connessi, ad esempio, all'utilizzo di segni distintivi già utilizzati sul mercato da un concorrente creando confusione tra i clienti e inducendoli a sottoscrivere polizze assicurative che in realtà prevedono condizioni difformi da quelle prospettate.

11.6 Comportamenti vietati

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- denigrare un concorrente o effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- usare segni distintivi che possano produrre confusione nella commercializzazione dei prodotti assicurativi;
- trarre in inganno i clienti circa l'origine e la tipologia del prodotto offerto.

11.7 Principi specifici per le procedure

I reati contro l'industria e il commercio potrebbero, in particolare, realizzarsi nell'ambito delle relazioni che l'azienda intrattiene verso l'esterno. Nello svolgimento di tale attività comunicativa è maggiore il rischio di screditare un concorrente o i suoi prodotti, ovvero di esprimere apprezzamenti anche solo potenzialmente idonei a determinare un tanto o, ancora, di denigrare un concorrente

o convincere, mediante l'inganno, un appaltatore a preferire la propria azienda al posto di altra.

Per tale ragione i rapporti verso l'esterno sono improntati al rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza nei confronti dei concorrenti.

In particolare, l'azienda:

- predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi;
- assicura la neutralità rispetto ai competitors del contenuto comunicazioni rivolte all'esterno aventi finalità pubblicitaria;
- effettua dei controlli sulla rete distributiva verificando, a campione, la corrispondenza dei prodotti offerti ai prodotti dalla medesima intermediati;
- predispone e consegna alla clientela informative precontrattuali in linea con le previsioni dettate dalla normativa di settore.

12 CAPITOLO 12 REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)

12.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	non attinente				
	Alterazione di monete	non attinente				
	Contraffazione e di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	non attinente				
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	non attinente				
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	non attinente				
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	attinente	operazioni di incasso; utilizzo delle	assente	poco dannoso	0 irrilevante

			risorse finanziarie			
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	non attinente				
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	non attinente				
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	attinente	Utilizzo di segni distintivi; commercializzazione di prodotti	poco probabile	dannoso	2 basso
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	non attinente				

12.2 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La norma punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero il soggetto che, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Le condotte vietate sono identificate nella contraffazione e nell'alterazione di segni distintivi o prodotti industriali dei quali si conosce l'esistenza, ovvero nel semplice uso dei medesimi.

Attraverso la contraffazione il soggetto agente crea una cosa simile a quella già esistente, così da ingenerare confusione circa la sua essenza, mentre mediante l'alterazione modifica l'aspetto di una cosa.

Esempio

Utilizzo di un segno distintivo già registrato da altri al fine di ingenerare confusione nei clienti.

12.3 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

La norma punisce il soggetto che spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Esempio

Pagamento di una consulenza da cliente che utilizza monete contraffatte e spendita del denaro.

12.4 Attività sensibili

Di seguito sono elencate le principali attività sensibili:

- utilizzo dei segni distintivi di Compagnia;
- gestione delle comunicazioni esterne;
- partecipazioni a gare;
- gestione dei flussi di denaro;
- commercializzazione di prodotti assicurativi.

12.5 Comportamenti vietati

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra elencata, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrante fra quella sopra indicata, possono potenzialmente diventarlo.

Al fine di evitare che ciò si verifichi, si fa divieto di usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti assicurativi che siano in grado di creare confusione con nomi o segni usati da altri e di discostarsi nella descrizione di un prodotto assicurativo, dalle sue reali caratteristiche.

12.6 Principi specifici per le procedure

L'azienda assicura un monitoraggio costante sull'attività di commercializzazione dei prodotti assicurativi e vigila affinché non siano diffuse notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito.

Sono stati istituiti presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i prodotti assicurativi e per verificare che attraverso le operazioni di incasso non venga acquisito denaro falsificato.

L'azienda limita l'utilizzo dei segni distintivi di Compagnia sui supporti e nelle sedi direttamente concordati quest'ultima.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive di Compagnia, oltre che delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e dei principi sanciti dal Codice Etico.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

13 CAPITOLO 13 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/01)

13.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Class e di reato	Fattispecie di reato	Attinenza/ non attinenza	Area di rischio	Proba bilità di accad iment o	Grav ità del reat o	Indice di rischio
Delitt i infor matic i e di tratta ment o illecit o di dati (art. 24 bis)	Accesso abusivo a sistema informatico o telematico	attinente	Attività poste in essere mediante l'utilizzo degli applicativi informatici	poco probabile	dannoso	2 basso
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	attinente	Utilizzo degli applicativi informatici	probabile	dannoso	3 medio
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	non attinente				
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	non attinente				
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	attinente	Gestione e trattamento dei dati raccolti nell'esercizio dell'attività d'impresa	poco probabile	dannoso	2 basso
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	non attinente				
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	non attinente				
	Documenti informatici	attinente	Gestione di documenti informatici	poco probabile	dannoso	2 basso
	Frode informatica del soggetto che presta servizi di	non attinente				

	certificazione di firma elettronica					
	Estorsione informatica	attinente	Utilizzo degli applicativi informatici; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di documenti informatici	poco probabile	Molto dannoso	3 medio

13.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie si configura quando qualcuno accede ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte del personale aziendale se si considera che il medesimo può avere accesso anche a sistemi informatici esterni.

Esempio

Accesso ad un sistema informatico di proprietà di terzi per estrarre copia di un documento.

13.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il delitto consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, consegnare o comunicare abusivamente, parole chiave, codici o altri mezzi idonei all'accesso di sistemi informatici o telematici, protetti da misure di sicurezza, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri.

La norma punisce già le condotte preliminari all'accesso abusivo ad un sistema informatico, con evidente finalità di prevenzione.

Esempio

Acquisizione non autorizzata di password per l'accesso ad un sistema informatico.

13.4 Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La disposizione in esame estende la punibilità già prevista per i delitti relativi alla falsità in atti (quindi, le falsità ideologiche e le falsità materiali in atto pubblico), alla falsità in documenti informatici.

La definizione di documento informatico è fornita dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 82/05. Esso consiste in *“una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*.

Esempio

Inserimento di dati falsi all'interno di una banca dati.

13.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La norma punisce il soggetto che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Esempio

Cancellazione di dati dalla memoria di un personal computer aziendale, in contrasto alle disposizioni aziendali.

13.6 Estorsione informatica (art. 629, c. 3, c.p.)

La fattispecie è stata introdotta attraverso la Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante *“disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”*, che in corrispondenza dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 ha introdotto il comma 1 bis.

La norma punisce l'estorsione commessa attraverso i reati, anche solo minacciati di:

- accesso abusivo a sistema informatico;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Esempio

Un dipendente accede abusivamente al sistema informatico di un concorrente sottraendo dei dati sensibili e minacciando di diffonderli se il concorrente non rinuncia ad un appalto per il quale concorre anche l'azienda.

13.7 Attività sensibili

Il rischio di incorrere nella realizzazione di una delle fattispecie di reato sopra descritte è presente nello svolgimento delle seguenti attività:

- utilizzo di software gestionali aziendali o di software gestionali messi a disposizione dalla Compagnia;
- utilizzo di internet e del sistema di posta elettronica;
- nella gestione del sito internet aziendale;
- nella gestione dei social network ed eventuali applicazioni;
- nel trattamento dei dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività d'impresa.

13.8 Comportamenti vietati

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo. I destinatari del presente Modello non devono trattare i dati personali raccolti nello svolgimento della propria attività violando le prescrizioni normative. In particolare, i destinatari del presente Modello non devono:

- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e software aziendali;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- impiegare sulle apparecchiature aziendali dispositivi che non sono stati acquistati dall'azienda;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio personal computer;
- non utilizzare le password di altri utenti;

- non introdurre e/o conservare in azienda documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che sia stato acquisito con il consenso dei terzi;
- non trasferire all'esterno file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda se non per finalità attinenti lo svolgimento delle proprie mansioni;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica aziendale.

13.9 Principi specifici per le procedure

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico analizzato nel presente capitolo l'azienda ha adottato idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali ad essa conferiti.

Al fine di garantire il regolare trattamento dei dati, l'azienda ha messo a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

Il presente Modello fa espresso rinvio al documento sulla valutazione dei rischi e sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative predisposto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nel quale sono descritte tutte le misure adottate ai fini del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati e della protezione del patrimonio informativo aziendale.

In particolare, nel documento sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono indicate idonee informazioni riguardanti:

- la puntuale descrizione del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permette di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione sono precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- l'elencazione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In questo senso, si rispettano le seguenti procedure:

- sono istituiti sistemi di validazione delle credenziali di sufficiente complessità, che prevedono l'identificazione e l'autenticazione individuale degli utenti attraverso l'attribuzione di uno user-id e di una password associata;
- è garantita la modifica periodica delle credenziali di accesso ai sistemi informatici;
- una stessa user-id non viene assegnata a persone diverse, neppure in tempi diversi;
- in caso di interruzione o di sospensione del rapporto di lavoro dell'utente la user-id è revocata con effetto immediato;
- in caso di mutamento di mansioni dell'utente il profilo del medesimo viene immediatamente modificato;
- i profili dei vari utenti sono gestiti in relazione alle reali necessità dei medesimi di trattare i diversi dati;
- la verifica periodica della validità dei profili;
- la revisione periodica degli apparati informatici presenti nei locali;
- l'installazione di prodotti antivirus;
- l'installazione e la configurazione sulle LAN di produzione di firewall che analizzano i dati in entrata scartando i pacchetti sospetti;
- è previsto il backup periodico dei server;
- sono assunte tecniche di minimizzazione dei dati al fine di garantire che siano trattati soltanto i dati necessari in relazione alla specifica finalità del trattamento perseguita;
- ove sia necessario, tenuto conto della natura dei dati personali trattati e delle caratteristiche del trattamento, è prevista l'applicazione delle tecniche di cifratura e pseudonimizzazione dei dati personali;
- predisposizione di un piano di sicurezza e di protezione dei locali e degli archivi contenenti banche dati (attraverso la verifica degli accessi; l'adozione di sistemi di protezione dei dati da accessi non autorizzati);
- predisposizione di una procedura specifica per la gestione delle violazioni di dati personali e la notifica delle medesime all'Autorità Garante, nonché all'interessato nei termini e fattispecie previste dagli artt. 33 e 34 del Reg. UE 2016/679 (c.d. data breach);
- suddivisione di ruoli e responsabilità tra gli addetti al trattamento dei dati;

- verifica che l'utilizzo delle informazioni, delle applicazioni e delle apparecchiature informatiche sia limitato esclusivamente a ragioni di ufficio;
- verifica che la connessione ad internet sia utilizzata per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- impartisce a tutti gli addetti al trattamento dei dati specifiche istruzioni operative sul trattamento dei dati personali e specifici vincoli per ottemperare ai principi in materia.

I destinatari del presente Modello devono attenersi nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane e, in particolare, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali, in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche:

- a) al rispetto delle procedure aziendali riguardanti la sicurezza dei sistemi informativi, richiamate nel documento sulle misure di sicurezza assunte dall'azienda e nella normativa aziendale specifica;
- b) al rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati impartite dalla Compagnia;
- c) alle prescrizioni aziendali impartite negli atti di designazione ad autorizzato e/o a referente del trattamento dei dati personali;
- d) alle istruzioni previste nei mansionari e/o disciplinari interni e/o regolamenti interni relativi a:
 - utilizzo dei pc;
 - utilizzo dei supporti di memorizzazione dei dati;
 - utilizzo della rete aziendale;
 - utilizzo di internet;
 - utilizzo della posta elettronica;
 - gestione delle password;
 - virus informatici.

I destinatari si impegnano al rispetto delle misure indicate in relazione all'utilizzo dei supporti informatici aziendali e al trattamento dei dati non solo nell'ambiente di lavoro ma anche nell'ipotesi di accesso al c.d. lavoro agile.

14 CAPITOLO 14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES D.LGS. 231/01)

14.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza /non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies)	Diffusione al pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa	attinente	Utilizzo degli applicativi informatici	assente	dannoso	0 irrilevante
	Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore ed importazione, detenzione, distribuzione, vendita, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE	attinente	Utilizzo degli applicativi informatici	assente	dannoso	0 irrilevante
	Duplicazione, riproduzione abusiva, trasmissione o diffusione al pubblico di opere per l'ingegno, opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali	non attinente				
	Applicazione della pena ai produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno	non attinente				
	Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via	non attinente				

	satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale					
--	--	--	--	--	--	--

14.2 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis e comma 3 legge sul diritto d'autore, L. 633/41)

La disposizione in commento punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a bis, L. 633/41) e chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Esempio

Pubblicazione sul sito internet o su altre reti telematiche di contenuti coperti dal diritto d'autore facendoli propri (ad esempio, statistiche o dati frutto di ricerche altrui).

14.3 Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis, L. 633/41)

La condotta punita consiste nel duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

E' inoltre punito chi, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Esempio

Installazione di programmi non originali così da risparmiare il costo della licenza d'uso dei medesimi.

14.4 Attività sensibili

Le attività sensibili in relazione alla classe di reati considerata nel presente capitolo, sono:

- l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (ad esempio, gli applicativi informatici aziendali);
- la gestione del sito internet;
- la pianificazione dell'attività commerciale e pubblicitaria.

14.5 Principi specifici per le procedure

L'azienda ha istituito presidi interni volti ad impedire l'installazione e l'utilizzo di software non autorizzati o per i quali non possiede la licenza d'uso.

L'utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore è consentito solo a fronte dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Tutti i sistemi informatici aziendali sono dotati di adeguato software firewall e antivirus.

Nella pianificazione dell'attività di pubblicizzazione è consentito l'utilizzo di materiale coperto dall'altrui diritto d'autore purché sia accompagnato da un diritto di utilizzazione dello stesso.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, delle direttive di Compagnia, oltre che delle disposizioni normative vigenti, e dei principi sanciti dal Codice Etico.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

15 CAPITOLO 15 REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01)

15.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza /non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischio
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	attinente	Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, con gli organi di polizia giudiziaria	poco probabile	dannoso	2 basso

15.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La fattispecie punisce chi mediante minaccia o violenza, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false la persona chiamata a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona chiamata ha la facoltà di non rispondere.

Esempio

Offerta di denaro ad un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni in un processo che coinvolge l'azienda.

15.3 Attività sensibili

La principale attività sensibile individuata è la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale con riferimento a ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale.

15.4 Comportamenti vietati e principi specifici per le procedure

I destinatari del Modello non devono:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a coloro che siano sottoposti alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse in favore dell'azienda.

Al contempo, ai destinatari del presente Modello è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

16 CAPITOLO 16 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/01)

16.1 Fattispecie di reato e indici di rischio

In attuazione della Direttiva UE 2017/1371 del Consiglio e del Parlamento Europeo in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), il legislatore interno è intervenuto in duplice ripresa sul D.Lgs. 231/01.

Il primo intervento normativo risale al mese di dicembre 2019, attraverso il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), che ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies.

Successivamente, attraverso il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, adottato sempre nell'ambito dell'attuazione, a livello interno, della Direttiva c.d. PIF, l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 è stato integrato, con la previsione del comma 1 bis, ed è stata implementata la classe dei reati presupposto 231 di natura tributaria, con il richiamo alle ulteriori seguenti fattispecie di reato:

- delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- delitto di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

Ai fini della punibilità 231 l'art. 25 quinquiesdecies, comma 1 bis, richiede che detti ulteriori reati tributari siano stati commessi *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

Classe di reato	Fattispecie di reato	Attinenza /non attinenza	Area di rischio	Probabilità di accadimento	Gravità del reato	Indice di rischi o
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	poco probabile	dannoso	2 basso

	Delitto di dichiarazione e fraudolenta mediante altri artifici	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	poco probabile	dannoso	2 basso
	Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	non attinente				
	Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	poco probabile	dannoso	2 basso
	Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	poco probabile	dannoso	2 basso
	Delitto di dichiarazione e infedele	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	assente	poco dannoso	0 irrilevante
	Delitto di omessa dichiarazione	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	assente	poco dannoso	0 irrilevante
	Delitto di indebita compensazione	attinente	Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	assente	poco dannoso	

Di seguito l'analisi delle fattispecie di reato di interesse nel contesto di riferimento. Per quanto concerne il delitto di dichiarazione infedele, il delitto di omessa dichiarazione e il delitto di indebita compensazione, considerati i presupposti richiesti ai fini della punibilità dell'Ente dall'art. 25 terdecies, comma 1 bis, del D.lgs. 231/01, non si è proceduto ad effettuare all'analisi di dette fattispecie di reato.

16.2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono, ai sensi del D.Lgs. 74/00, le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni che non sono state effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale o, ancora, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Esempio

Rilascio da parte di un professionista una fattura avente ad oggetto attività di consulenza mai commissionata al professionista e mai svolta a favore dell'azienda.

16.3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, fuori dai casi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/00, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Esempio

Riversamento della maggior parte dei ricavi realizzati su società estera allo scopo costituita, così da abbattere i componenti positivi di reddito della propria attività, con corrispondente riduzione di imposta. L'artificio consiste nell'interposizione fittizia della società estera mediante la quale vengono fatturate alla clientela prestazioni in realtà espletate dall'azienda.

16.4 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 8, comma 1 e comma 2 bis, del D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' una fattispecie speculare al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. E' punita la condotta di colui che emette la fattura, indipendentemente dal concreto danno per l'erario. E' necessario che il documento esca dalla sfera del cedente mediante la consegna o la spedizione al potenziale utilizzatore.

16.5 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del

D.Lgs. 74/00)

La fattispecie punisce il soggetto che, al fine di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Esempio

Occultamento di una parte delle scritture contabili finalizzata a non consentire la corretta ricostruzione del volume d'affari.

16.6 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La fattispecie punisce:

- a) il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) il soggetto che, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000,00.

Esempio

Atto notarile di trasferimento di un immobile ad un terzo il quale si impegna, con scrittura privata, a restituirlo al proprietario alienante.

16.7 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra dettagliate costituiscono attività sensibili:

- a) la tenuta della documentazione contabile e fiscale;
- b) la gestione dei rapporti con i fornitori;
- c) la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali;
- d) la gestione dei pagamenti.

16.8 Comportamenti vietati

I destinatari del presente Modello devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate, ovvero dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate, possono potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, mai effettuate riportando i relativi importi nelle dichiarazioni dei redditi;
- alterare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante l'indicazione di elementi attivi o passivi fittizi allo scopo di sottrarre alcuni elementi all'imposizione;
- distruggere e occultare le scritture contabili necessarie alla ricostruzione del reddito e del volume d'affari;
- compiere atti di alienazione dei beni allo scopo di dissolvere il patrimonio in vista di una eventuale riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria.

16.9 Principi specifici per le procedure

L'azienda assicura l'ordinata gestione della contabilità, sia attraverso l'istituzione di un presidio interno che verifica la regolarità delle singole operazioni contabili, sia affidandosi alla consulenza e all'assistenza da parte di professionisti esterni dotati delle necessarie competenze.

Nell'esecuzione delle attività sensibili sopra individuate i destinatari osservano le seguenti prescrizioni:

- l'attendibilità di fornitori e dei clienti è valutata con modalità tali che consentano di appurarne la correttezza professionale. Tale controllo è ripetuto periodicamente;
- aggiornamento costante dei riferimenti bancari per i pagamenti e verifica circa la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini di acquisto verificando la corrispondenza degli importi e le caratteristiche del prodotto/servizio acquistato;
- tutta la documentazione contrattuale e contabile viene regolarmente archiviata e messa a disposizione del professionista che assiste l'azienda negli adempimenti fiscali;
- l'accesso alla documentazione contrattuale e contabile è limitato al solo personale con funzioni amministrative;

- l'uso del contante è limitato ai pagamenti di importi minimi. Per tutti gli altri pagamenti si ricorre all'utilizzo di strumenti che garantiscono la regolare tracciabilità;
- contestualmente all'emissione di una fattura si procede alla verifica di corrispondenza dell'importo fatturato con quello che è stato effettivamente oggetto dell'attività espletata;
- tutte le operazioni contabili vengono annotate sul sistema gestionale di contabilità del quale si avvale l'azienda.

Le attività sensibili individuate nel presente capitolo dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e dei divieti sopra indicati, oltre che delle disposizioni normative vigenti, e dei principi sanciti dal Codice Etico.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini della responsabilità dell'azienda è tenuto ad informare, mediante apposita segnalazione, l'OdV.

Luogo UDINE

per MARZOCCO ASSICURAZIONI di MARZOCCO DOTT. PAOLO & C S.a.s.

per PAOLO MARZOCCO
